

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	11
GIUSTIZIA (II) .....	»	16
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	31
DIFESA (IV) .....	»	32
FINANZE (VI) .....	»	39
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	50
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	65
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	67
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	73
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	79

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Civici e Innovatori: (CI); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpi; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	<i>Pag.</i>	88
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE .....	»	89
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	90

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

### S O M M A R I O

Comunicazioni della Presidente sui lavori della Giunta in tema di riforma del Regolamento della Camera .....	3
--	---

*Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.*

#### **La seduta comincia alle 9.10.**

#### **Comunicazioni della Presidente sui lavori della Giunta in tema di riforma del Regolamento della Camera.**

Laura BOLDRINI, *Presidente*, preliminarmente sottolinea che l'odierna riunione è stata convocata al fine di verificare se vi siano le condizioni per riprendere, in tutto o in parte, il percorso di riforme regolamentari avviato all'inizio della legislatura.

Ricorda al riguardo che, nella riunione della Giunta del 10 marzo 2016, si era convenuto di sospendere a quel momento il procedimento in corso e di attendere l'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre: per proseguire l'*iter* si era ritenuto necessario, infatti, disporre di una cornice costituzionale certa entro la quale si sarebbero collocate le predette riforme.

Successivamente, nel corso degli ultimi mesi, sono state formulate da alcuni colleghi – in particolare i colleghi Melilla e Pisicchio – sollecitazioni a riprendere il processo riformatore. Anche il Presidente Giorgetti ha chiesto di riconvocare la Giunta, sebbene con specifico riferimento alla questione della disciplina dei Gruppi parlamentari, in merito alla quale sono state depositate negli scorsi mesi tre spe-

cifiche proposte di modifica al Regolamento (n. 16 a firma Melilla ed altri, n. 17 a firma Giancarlo Giorgetti e, da ultimo, la proposta n. 18 a firma Toninelli e Dieni, presentata ieri). Il tema della disciplina dei Gruppi è comunque ricompreso fra quelli trattati nell'ambito della più complessiva riforma del Regolamento di cui la Giunta si è occupata nella prima parte della legislatura.

Ha dunque ritenuto opportuno convocare questa riunione per valutare come proseguire il lavoro di riforma, verificando se vi siano le condizioni per procedere, in quest'ultima fase della legislatura, con il più ampio consenso possibile, sulla riforma nel suo complesso ovvero – qualora questa soluzione non sia ritenuta realisticamente praticabile – su alcune specifiche tematiche.

Ricapitola al riguardo lo stato di avanzamento di quel lavoro.

La Giunta, al termine dell'intensa attività istruttoria svolta in seno al Gruppo di lavoro nominato all'inizio della legislatura, aveva adottato il testo base proposto dai relatori nella seduta dell'8 gennaio 2014. Il testo investe un gran numero di articoli del Regolamento, suddivisibili nei seguenti termini (corrispondenti anche alle relazioni che sono state svolte):

a) procedimento legislativo e qualità della legislazione; questione di fiducia; urgenza;

b) attività di indirizzo e controllo; attività conoscitive e monitoraggio delle politiche pubbliche; istruttoria in vista di elezioni di competenza della Camera;

c) iniziativa popolare e petizioni; pubblicità dei lavori e dematerializzazione degli atti parlamentari;

d) programmazione dei lavori; statuto dell'opposizione; ordine del giorno di seduta; disciplina delle discussioni e dei tempi d'intervento; processo verbale;

e) rapporti con l'Unione europea; disciplina del Gruppo misto; interventi di manutenzione regolamentare.

Al testo-base sono stati presentati circa 300 emendamenti, sui quali i relatori hanno espresso i loro pareri nella seduta del 14 ottobre 2014, nella quale hanno anche proposto alcune riformulazioni e nuovi emendamenti (il tutto pubblicato in allegato al resoconto della seduta).

Era stato anche fissato un ulteriore termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori e ne sono pervenuti circa 60. Sono stati presentati alla Presidenza anche 4 ulteriori emendamenti dei relatori.

Si è trattato, dunque, di lavoro molto consistente e articolato.

Successivamente da parte di più Gruppi sono state avanzate perplessità ed obiezioni a procedere nell'esame della riforma: conseguentemente, non si è mai passati alla discussione delle proposte emendative, in attesa di una verifica politica sul percorso da seguire e, soprattutto, in attesa, come detto, dell'esito del referendum sulla riforma costituzionale.

Ritiene che il lasso di tempo trascorso dalla data del referendum abbia contribuito a stemperare un clima di possibile contrapposizione anche sui temi della riforma regolamentare e che ciò consenta ora di affrontare con serenità e realismo l'argomento, che reputa di importanza fondamentale per il funzionamento dell'Istituzione.

Invita quindi i componenti della Giunta ad esprimersi al riguardo, a cominciare da

coloro che hanno svolto il ruolo di relatore sugli esiti del lavoro del Gruppo ristretto.

Pino PISICCHIO, *Relatore*, ringrazia innanzitutto la Presidenza per aver voluto raccogliere le molteplici sollecitazioni formulate da alcuni membri della Giunta finalizzate a promuovere una verifica sulla possibilità di mettere a punto il lavoro sulla riforma del Regolamento, che aveva caratterizzato fortemente lo stesso operato della Presidenza nella prima parte della legislatura.

L'impianto del testo elaborato era certamente di ampio respiro, recando contenuti e proposte di respiro costituzionale, del tutto consoni al rango che nella gerarchia delle fonti occupano i regolamenti parlamentari; è consapevole, quindi, della difficoltà a riproporre per intero quel testo nella fase finale della legislatura, memore del fatto che, all'epoca, erano state sollevate delle obiezioni politiche che prescindevano anche dal collegamento con la riforma costituzionale in quel momento *in itinere*. Ritiene tuttavia che in quest'ultimo periodo di lavoro parlamentare è possibile realizzare degli obiettivi fattivi, ancorché più ridotti, comunque utili e sarebbe, dunque, un peccato non cercare di capitalizzare, almeno in parte, il frutto di quel lavoro al fine di consegnare alla prossima legislatura una strumentazione regolamentare più adeguata e funzionale.

A tal fine ritiene possibile la definizione di una griglia che comprenda – come minimo sindacale – alcune questioni sulle quali poter intervenire in modo condiviso e la cui individuazione potrebbe essere rimessa, con le opportune consultazioni politiche e con i Gruppi, ai membri del Gruppo di lavoro che ha proceduto, nella prima fase della legislatura, all'istruttoria sulla riforma regolamentare. A suo giudizio, tale griglia dovrebbe ricomprendere, a titolo esemplificativo, sicuramente temi quali una nuova disciplina in materia di costituzione dei Gruppi – rispondendo così ad una sensibilità piuttosto diffusa nell'opinione pubblica – e quello dell'au-

todichia, sul quale la stessa Corte costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi prossimamente.

Gianni MELILLA, *Relatore*, giudica un errore il mancato proseguimento dell'iter di riforma del Regolamento che aveva prodotto l'elaborazione di un testo articolato e ambizioso, capace di intervenire su molteplici, complessi e importanti aspetti della disciplina regolamentare. Reputa, tuttavia, che in questa fase, dominata dall'incertezza sui futuri scenari politici e sulle forze politiche che potrebbero risultare vittoriose alle prossime elezioni, ci potrebbero essere tutti gli elementi ideali per poter pervenire a riforme positive e idonee a garantire un migliore funzionamento dell'istituzione parlamentare, sia sotto il profilo del rafforzamento dei poteri di controllo del Parlamento che su quello degli strumenti a disposizione del Governo per l'attuazione del proprio programma, rafforzamento che ragionevolmente escluderebbe anche l'insorgenza di situazioni di particolare imbarazzo per la Presidenza, sul piano politico, come è accaduto in talune occasioni nel corso della legislatura. Si può quindi, a suo giudizio, individuare in tempi solleciti un catalogo di interventi concretamente realizzabili e condivisi, nell'ambito dei quali dovrebbe essere sicuramente ricompresa, a suo giudizio, una modifica della disciplina delle proposte di legge di iniziativa popolare finalizzata a renderne più certo l'esame da parte della Camera.

Andrea GIORGIS, *Relatore*, ringrazia anch'egli la Presidente per aver convocato la Giunta: a suo avviso, il momento della legislatura in cui ci si trova rappresenta un'opportunità da non sprecare per procedere alle riforme regolamentari, posto che – ignorando le forze politiche quale sarà il vincitore delle prossime elezioni – risulta più facile pervenire ad un accordo che porti ad una modifica delle regole per la prossima legislatura.

Per parte sua ha sempre sostenuto, nel corso dei lavori della Giunta, l'importanza

di una riforma del Regolamento: il lavoro già svolto è importante e merita di essere valorizzato e tradotto in diritto positivo, mettendo in campo, a questo fine, ogni sforzo. Naturalmente è necessario verificare su quali temi sia possibile raggiungere un'ampia condivisione politica fra i Gruppi: il Gruppo del Partito democratico darà il più convinto e fattivo contributo affinché si determinino le condizioni politiche per pervenire a modifiche regolamentari e perché il corposo lavoro finora svolto sia portato a buon fine, contribuendo alla selezione dei temi su cui vi è ampio consenso ed operando ogni sforzo perché si tratti del maggior numero possibile di questioni già trattate nel testo-base e negli emendamenti dei relatori, ben oltre quel minimo sindacale richiamato dal relatore Pisicchio. Ciò al fine di consegnare alla prossima legislatura una disciplina regolamentare che consenta alla Camera di meglio adempiere ai propri compiti istituzionali.

Richiama comunque l'attenzione sul fatto che fra le varie ipotesi di modifica che saranno proposte dovrà comunque sussistere un'organicità ed un equilibrio complessivi, mantenendo così una caratteristica che ha già il testo predisposto dai relatori, in cui, ad esempio, l'accelerazione dei tempi del procedimento legislativo è stata bilanciata da garanzie per le opposizioni.

Gregorio GITTI, *Relatore*, ritiene – dopo aver riletto i resoconti delle sedute della Giunta aventi ad oggetto le riforme regolamentari – che il lavoro compiuto dal comitato ristretto e dai relatori nella prima parte della legislatura possa costituire un'ottima base di partenza e possa favorire, in questo scorcio finale della legislatura, la ripresa della discussione, perché assistito da un consenso politico ben più ampio di quanto si tenda a ricordare.

La premessa a suo avviso indispensabile è che le riforme dei regolamenti parlamentari sono necessarie perché nel tempo il Parlamento, e la cornice costituzionale materiale in cui esso opera, sono

profondamente cambiati: gli basta citare tre aspetti – toccati dal testo elaborato dai relatori – in cui questa esigenza di riforma appare particolarmente evidente.

In primo luogo cita la questione delle procedure di collegamento con l'Unione europea, per superare l'arretratezza endemica del Parlamento italiano rispetto agli altri Parlamenti europei, rafforzando il suo ruolo sia nella formazione della normativa comunitaria e nelle procedure di adeguamento dell'ordinamento interno, sia nei confronti del Governo, che è ormai divenuto di fatto il titolare esclusivo di tale funzione, come dimostrato da ultimo da alcune norme (quelle in materia di cartolarizzazione) contenute nel decreto-legge c.d. di manovrina.

Vi è poi la questione degli strumenti del sindacato ispettivo, che vanno riformati perché oramai hanno del tutto perso qualunque efficacia.

Infine, nell'ambito della più generale funzione di controllo, che va potenziata, richiama il tema del parere parlamentare sulle nomine governative, le cui procedure devono essere a suo avviso innovate per portarle al livello di altre esperienze europee.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, nel convenire sull'importanza del tema delle procedure di collegamento con l'Unione europea, data la rilevanza ormai assunta dai vincoli da questa posti e dalla normativa comunitaria, ringrazia i relatori per i loro interventi. Ritiene necessario che sull'ipotesi di riprendere le fila del percorso riformatore si esprimano anche gli altri deputati della Giunta, e specialmente quelli appartenenti alle opposizioni, al fine di verificare se vi sia quel presupposto della più ampia condivisione possibile sulle riforme regolamentari che ritiene necessario per dare forza e incisività al lavoro della Giunta.

Federica DIENI, intervenendo anche a nome del collega Toninelli, osserva che l'approssimarsi della fine della legislatura rende impossibile realizzare qualsiasi riforma regolamentare di ampio respiro

quale quella proposta all'inizio della legislatura; obiettivo, peraltro, impossibile da realizzare, non solo per la mancanza di tempo, ma anche per il carattere controverso delle soluzioni proposte.

L'unico punto sul quale ravvisa una possibilità di pervenire ad un buon esito è quello relativo alla modifica della disciplina dei Gruppi. Su tale punto, infatti, il suo Gruppo si dichiara favorevole all'adozione di misure volte a contrastare il fenomeno assai deprecabile, che ha connotato questa legislatura, del transfugismo dei deputati e della proliferazione dei Gruppi. Tra le misure più idonee vi sono, ad avviso della parte politica cui appartiene, certamente le penalizzazioni sui contributi di natura finanziaria e sulle risorse materiali destinate ai Gruppi di nuova costituzione.

Dopo che Laura BOLDRINI, *Presidente*, ha precisato che la formazione di nuovi Gruppi non determina un aumento dei costi a carico del bilancio della Camera, Federica DIENI ribadisce che l'intendimento della proposta avanzata non è quello di riduzione dei costi, ma di scoraggiare, come detto, il transfugismo dei deputati.

Giancarlo GIORGETTI svolge due considerazioni di carattere preliminare rispetto alle valutazioni di merito sui temi della riforma. In primo luogo dichiara di condividere il punto di vista espresso da colleghi precedentemente intervenuti sul fatto che la fase finale della legislatura, in quanto connotata da una incertezza sui futuri sviluppi delle vicende politiche, possa rappresentare, in astratto, la condizione più congeniale alla realizzazione di riforme positive per il sistema; a tale riflessione va aggiunta, tuttavia, la constatazione che l'attuale clima politico e le vicende che hanno contraddistinto l'iter della legge elettorale non inducono certo a far ben sperare sulla realizzazione di queste riforme.

Passando quindi al merito degli interventi proposti nel testo sottoposto alla Giunta, ritiene che si possa ripartire

senz'altro da quel lavoro e verificare su quali aspetti sia in concreto possibile realizzare una certa convergenza, senza ambire ad interventi particolarmente estesi e puntando invece a modifiche più chirurgiche.

In quest'ottica può essere collocato il tema della riforma della disciplina dei Gruppi, il cui esame ha espressamente sollecitato in seno alla Giunta e che a suo avviso dovrebbe condurre all'approvazione di una riforma che escluda la possibilità di costituire Gruppi parlamentari che non abbiano nessun radicamento popolare. Ravvisa in questa materia delle possibili convergenze e, più in generale, ritiene che occorra muoversi secondo un criterio di ragionevolezza, che possa assicurare il raggiungimento di un risultato positivo e concreto.

Raffaello VIGNALI giudica assai opportuno procedere con grande realismo sul tema delle riforme regolamentari: sarebbe infatti non solo inutile, ma anche dannoso ipotizzare grandi riforme destinate poi, nel concreto, a naufragare. Tra i temi proposti che gli appaiono più fattibili c'è a suo avviso certamente quello delle riforme delle procedure di collegamento con l'Unione europea, così come sarebbero necessari interventi di modifica sui criteri di definizione delle competenze delle Commissioni permanenti, alcuni dei quali si rivelano, a suo giudizio, del tutto anacronistici. Si riferisce, a titolo esemplificativo, alla materia delle comunicazioni digitali assegnata alla Commissione trasporti.

Si dichiara, in linea generale, contrario a riforme ispirate ad afflitti di tipo populistico: come insegna la storia della umanità, rincorrere la piazza per l'individuazione delle riforme da apportare può essere assai pericoloso, laddove invece la bussola deve essere costituita dall'obiettivo di rafforzare il ruolo delle istituzioni della democrazia rappresentativa.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, conviene sulla particolare rilevanza della materia relativa a *Internet* e alle comunicazioni digitali, che l'hanno indotta a promuovere

l'istituzione alla Camera di una specifica Commissione di studio.

Mario CATANIA si associa alla gran parte delle considerazioni svolte dal collega Pisicchio e dagli altri relatori intervenuti, ravvisando l'esistenza di spazi significativi che possono consentire interventi di robusta razionalizzazione delle procedure parlamentari.

Giudica, invece, preoccupanti alcuni accenni a ipotesi di modifica della disciplina dei Gruppi, che mirano a comprimere fortemente l'autonomia dei singoli parlamentari a favore dello spostamento di ogni potere decisionale in capo agli organi di vertice delle forze politiche e che, a suo avviso, sono di assai dubbia compatibilità con la Costituzione.

Alfredo D'ATTORRE con riguardo al tema in discussione ritiene necessario svolgere, a titolo personale, alcune considerazioni di carattere sistematico riferite ad una legislatura sofferta che ormai si approssima alla fine e che presenta un bilancio, a suo giudizio, assai magro. Il primo indice di questo deludente consuntivo è dato dal fatto che a pochi mesi dalla fine della legislatura non si può ancora contare su un sistema elettorale certo sotto la cui vigenza svolgere le prossime, ravvicinate, elezioni politiche; conseguentemente, così come gli è apparso saggio non scollegare le riforme regolamentari dal quadro costituzionale che appariva in via di trasformazione al momento della loro progettazione, oggi gli sembra altrettanto opportuno conoscere quale sarà il sistema elettorale adottato prima di procedere ad interventi di riforma regolamentare. Del resto è la stessa storia delle riforme regolamentari a testimoniare quest'ineludibile collegamento: ricorda, in proposito, il pacchetto di riforme regolamentari approvate nella XIII legislatura che intendevano evidentemente adeguare le procedure parlamentari al nuovo assetto bipolare dato dal sistema elettorale prevalentemente maggioritario approvato nel 1993.

Si sofferma poi specificamente sulla disciplina dei Gruppi parlamentari e sul

tema del transfughismo dei parlamentari: posta l'intangibilità dei principi contenuti nell'articolo 67 della Costituzione, che sono a fondamento della democrazia rappresentativa, ritiene innanzitutto che alla base di tale fenomeno stia anche il fatto che le maggioranze governative formatesi all'inizio della corrente legislatura contrastavano con la maggioranza che, secondo il sistema elettorale vigente nel 2013, era uscita vincente alle elezioni della Camera dei deputati.

Per questo, a suo avviso, è decisivo conoscere quale sarà il sistema elettorale con cui si eleggeranno le prossime Camere, essendo piuttosto diverse le risposte sul piano regolamentare a seconda se si adotti un sistema di tipo maggioritario coalizionale o di tipo proporzionale alla tedesca. In questo secondo caso, ad esempio, ferma restando l'autonomia dei parlamentari ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione, a suo avviso, dovrebbe essere consentita soltanto la formazione di Gruppi corrispondenti alle forze politiche che hanno superato la soglia di sbarramento e ciò ridurrebbe drasticamente il problema della proliferazione dei Gruppi.

Ribadito dunque l'inscindibile nesso tra riforme regolamentari e legge elettorale – sul rallentamento del cui *iter* e sulla cui calendarizzazione per il mese di settembre esprime preoccupazione – tiene, infine, a sottolineare la particolare rilevanza del tema delle procedure di collegamento con l'Unione europea, lamentando in particolare la passività e l'inconsapevolezza con le quali troppo spesso i parlamentari italiani hanno affrontato alcune questioni poste dal recepimento della normativa dell'Unione europea, auspicando che per il futuro sia seguita un'ottica di maggiore attenzione e selezione delle questioni.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, dichiara di non aver difficoltà a riconoscere la sussistenza di un nesso tra legge elettorale e riforme regolamentari, ma al contempo ritiene che, per assicurarne un esito fruttuoso, il percorso della riforma regolamentare dovrebbe muoversi in parallelo a quello della riforma elettorale.

Dopo aver precisato che l'inserimento, da parte della Conferenza dei Capigruppo, della legge elettorale nel programma dei lavori per il mese di settembre è evidentemente dovuto a ragioni di capienza del calendario del mese di luglio, nel quale è già previsto l'esame di tre decreti-legge, e che una calendarizzazione a luglio sarebbe apparsa quindi piuttosto irrealistica, stante la mancata ripresa dell'esame in Commissione del testo rinviato dall'Aula, ritiene di invitare i relatori Giorgis, Gitti, Melilla e Pisicchio a svolgere una verifica con i Gruppi, compresi quelli che non sono presenti in Giunta, di quali siano i temi e le soluzioni su cui vi è più ampio consenso e che possono essere pertanto riportati all'attenzione della Giunta, consapevole del fatto che non sembrano, invece, sussistere le condizioni per riprendere *in toto* il precedente, pur equilibrato, percorso di riforma.

Andrea GIORGIS, *Relatore*, nel ribadire la sua piena disponibilità a lavorare in questo senso, chiede se – riprendendo la proposta avanzata dal collega Pisicchio all'inizio del dibattito, ma senza giungere alla ricostituzione del gruppo di lavoro formato nei primi mesi della legislatura, forse numericamente troppo ampio – non sia possibile incaricare dell'attività ricognitiva richiesta, oltre ai relatori, anche un numero limitato di altri membri della Giunta, individuati fra quelli già componenti di quel gruppo di lavoro, in rappresentanza di un più ampio numero di Gruppi. Ciò consentirebbe, a suo avviso, di individuare in modo più agevole e collaborativo quel contenuto condiviso di riforme – che prescindano dai profili sistemici evidenziati dal collega D'Attorre – su cui avviare il confronto. Si tratta di un contenuto che ritiene possa essere piuttosto ampio: fra questi temi, sganciati da ogni rapporto con il sistema elettorale e la forma di governo, cita, per fare solo un esempio, la disciplina del termine delle ventiquattr'ore oggi previsto per la votazione della questione di fiducia, materia ritenuta unanimemente meritevole di riforma.



Laura BOLDRINI, *Presidente*, accede alla richiesta del relatore Giorgis, che considera opportuna: incarica dunque di svolgere la ricognizione dei temi da trattare, oltre ai relatori Giorgis, Gitti, Melilla e Pisicchio, i colleghi Giancarlo Giorgetti e Toninelli, che facevano entrambi parte del gruppo di lavoro costituito all'inizio della legislatura, e Vito. Chiede ai colleghi di poter avere un riscontro sull'esito di questa verifica prima della pausa estiva, in modo da riprendere i lavori in Giunta ai primi di settembre, in vista del successivo approdo in Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, a margine della questione delle riforme regolamentari, desidera sottoporre all'attenzione della Giunta, come ha già fatto con una lettera alla Presidente, una questione di mancato coordinamento della disciplina contenuta nel progetto di legge n. 3960, in corso di esame in sede referente presso la Commissione Cultura della Camera, con la normativa vigente: tale mancato coordinamento si pone in contrasto, a suo avviso, con quanto disposto dall'articolo 79, comma 11, del Regolamento, che impone

alla Commissione l'introduzione nel testo legislativo al suo esame delle necessarie norme di coordinamento, con l'indicazione espressa delle disposizioni conseguentemente abrogate. Anche alla luce del contenuto di una specifica relazione tecnica trasmessa sul punto alla Commissione dal Governo, e per evitare possibili fraintendimenti sulla norma regolamentare che ne potrebbero vanificare la prescrittività, andrebbe a suo avviso ribadita in modo univoco la portata dell'articolo 79, comma 11 – che, del resto, i relatori hanno mantenuto nel testo di riforma regolamentare da loro predisposto, ritenendola evidentemente tuttora valida – e chiarito che essa è indirizzata sostanzialmente a tutti i soggetti che concorrono nel procedimento legislativo, Governo incluso, quanto meno fino a che la Giunta per il Regolamento non stabilisca diversamente.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, si riserva di fornire al deputato Giorgetti una risposta sulla specifica questione sollevata.

**La seduta termina alle 10.10.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)  
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 10

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 29 giugno 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.45 alle 15.20.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	11
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. C. 3211 Gnechchi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	13
Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni. C. 4083 Gigli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	13
Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. C. 4338 Sanga e C. 4526, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	13

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.*

#### La seduta comincia alle 13.20.

**Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

**C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2017.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), *relatore*, svolgendo l'integrazione della relazione, in ordine alle proposte di legge C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco e C. 4188 Menorello abbinare alla proposta di legge C. 4002, a sua prima firma, rileva che tali proposte si dividono in due gruppi. Il primo, con proposte tutte dal contenuto molto simile, affronta l'anomalia dell'incompatibilità tra il ruolo di assessore e consigliere comunale nei comuni con oltre 15 mila abitanti. Le relazioni illustrative delle varie proposte in materia denunciano come molti consiglieri eletti e poi nominati in giunta perdano la loro autonomia politica divenendo esecutori delle decisioni del sindaco da cui dipende anche la loro sopravvivenza politica data la facoltà concessagli di revocare in ogni momento le deleghe assegnate.

Sulla materia, la proposta di legge C. 184 Pisicchio chiede di intervenire sull'articolo 64 del Testo unico degli enti locali abrogandone i primi tre commi e sostituendone la rubrica. In tal modo verrebbe meno l'incompatibilità tra il ruolo di assessore e consigliere comunale.

Le proposte C. 1029 Rigoni, C. 2289 Laffranco e C. 4188 Menorello invece intervengono sul solo comma 2 dell'articolo 64 istituendo la figura del consigliere comunale supplente che subentra al membro del consiglio nominato in giunta. La supplenza ha termine al momento della cessazione dalla carica di assessore.

Il secondo gruppo di proposte abbinate invece riguarda il sistema di elezione del sindaco e del consiglio comunale. Giova ricordare brevemente i contenuti della proposta di legge C. 4002 Parisi, che prevede: l'aumento del numero dei comuni per cui utilizzare il sistema elettorale maggioritario a doppio turno, abbassando il limite minimo di abitanti da 15.000 a 10.000 (la proposta, secondo il censimento ISTAT del 2011, coinvolgerebbe ulteriori 479 comuni che si aggiungerebbero ai 724 che già utilizzano questo sistema di voto); che, per i comuni con oltre 10.000 abitanti, l'elezione del sindaco al primo turno avvenga in presenza di un candidato che ottenga almeno il 40 per cento più uno dei voti validi (tale proposta mira a ridurre i casi in cui un candidato sostenuto da un'ampia fetta di cittadini venga poi sconfitto al ballottaggio con meno voti di quelli da lui ottenuti al primo turno); una soglia di accesso alla ripartizione dei seggi del consiglio comunale pari al 3 per cento dei voti sia per le liste incluse in coalizioni sia per le liste singole; che per la presentazione di liste di candidati alle elezioni comunali i partiti iscritti all'albo nazionale o le liste già rappresentate in consiglio comunale, in luogo della raccolta firme, possano depositare una cauzione monetaria; l'aumento del numero di firme necessario alla presentazione di una lista di candidati in modo da ridurre la frammentazione ed evitare i casi in cui una lista ottiene meno voti del numero di

sottoscrizioni necessario alla candidatura; l'estensione anche ai consiglieri metropolitani della possibilità di effettuare le autenticazioni di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53, e che consiglieri metropolitani, provinciali e comunali possano procedere alle autenticazioni senza dover comunicare la propria disponibilità al sindaco o al presidente della provincia.

La proposta di legge C. 666 Oliverio, intervenendo sul comma 3 dell'articolo 72 del TUEL, abolisce il voto disgiunto oggi possibile nei comuni con oltre 15mila abitanti. La proposta mira a cancellare il fenomeno dell'« anatra zoppa », ovvero il caso in cui un sindaco eletto si ritrovi un consiglio comunale con una maggioranza a lui avversa. Oggi tale evento è possibile quando – proprio grazie al voto disgiunto – una lista o coalizione supera il 50 per cento sul totale dei voti validi espressi. Si badi bene, « il totale dei voti validi » fa riferimento non alla somma dei voti raccolti dalle liste ma alla somma dei voti andati ai candidati sindaci. Questa è l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza n. 3022 del 2010) che, per esempio, consentirà al neo eletto sindaco Biondi di centrodestra di avere la maggioranza in Consiglio comunale a l'Aquila, dove le liste del centro-sinistra hanno ottenuto sì il 51 per cento dei voti sul totale andato alle liste ma solo il 49,4 per cento sul totale andato ai candidati sindaco. In altri comuni però l'anatra zoppa ci sarà, facciamo due esempi significativi: Avezzano in Abruzzo e Lecce in Puglia.

Sempre sull'« anatra zoppa » intervengono altre due proposte molto simili nel contenuto, la proposta C. 230 Peluffo e la proposta C. 742 Sanna. Entrambe, sostituendo il comma 10 dell'articolo 73 del TUEL, assegnano il 60 per cento dei seggi del consiglio comunale alle liste che sostengono il sindaco proclamato eletto (al primo turno o al ballottaggio) a prescindere dal risultato elettorale verificatosi per l'elezione del consiglio.

L'ultima proposta abbinata, C. 1200 Caon, interviene sul sistema di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei co-

muni con meno di 15mila abitanti. L'intervento è incentrato sull'articolo 71 del TUEL e prevede: la possibilità di presentare coalizioni di liste a sostegno di un unico candidato sindaco (invece delle liste uniche oggi imposte); un premio di maggioranza dei 2/3 del consiglio solo nei comuni con meno di 3mila abitanti; un premio di maggioranza del 60 per cento del consiglio nei comuni con oltre 3mila abitanti (oggi sono i 2/3 fino a 15mila); l'abolizione della doppia preferenza di genere (che oggi è prevista per i comuni con oltre 5 mila abitanti).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.**

**C. 3211 Gnechi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2017.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni.**

**C. 4083 Gigli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2017.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.**

**C. 4338 Sanga e C. 4526, approvata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che il progetto di legge C. 4526, approvato dal Senato (S. 2770) e trasmesso alla Camera il 7 giugno 2017, dispone che il comune di Torre de' Busi sia distaccato dalla provincia di Lecco, nel territorio della quale è attualmente compreso, per essere aggregato alla provincia di Bergamo, nell'ambito della medesima regione Lombardia. Al predetto progetto di legge trasmesso dal Senato è stato abbinata la proposta di legge C. 4338, dal contenuto analogo. Il passaggio del comune di Torre de' Busi dalla provincia di Lecco a quella di Bergamo comporta il mutamento delle circoscrizioni territoriali delle due province. Pertanto, le proposte di legge in esame si inseriscono nella procedura legislativa rinforzata prevista dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per l'approvazione delle leggi di modifica delle circoscrizioni provinciali o istitutive di nuove province. Ai sensi del citato primo comma dell'articolo 133, «il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la regione interessata».

In particolare, le due proposte di legge dispongono il distacco del comune di Torre de' Busi dalla provincia di Lecco e la sua aggregazione alla provincia di Bergamo (articolo 1, comma 1).

La sola proposta di legge C. 4526, conseguentemente, interviene a modificare il decreto legislativo n. 250 del 1992, che ha istituito la provincia di Lecco, al fine di tener conto del distacco del comune dalla provincia (articolo 1, comma 2).

Ai sensi delle due proposte di legge in esame gli enti coinvolti – ossia le province di Lecco e Bergamo – provvedono ciascuno agli adempimenti di propria competenza per l'attuazione del distacco del comune. Ai sensi della proposta di legge C. 4526, nel caso di adempimenti che implicano il concorso di entrambi gli enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario istituito ai sensi della proposta di legge. L'articolo 1, comma 4 della proposta di legge C. 4526, infatti, prevede la nomina, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un commissario per promuovere gli adempimenti necessari per attuare il trasferimento del comune. Il commissario è nominato, con proprio decreto, dal Ministro dell'interno, previa intesa della sola provincia di Bergamo, anche al fine di individuare l'amministrazione destinata a sostenere, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri connessi all'attività del commissario. Anche la proposta di legge C. 4338 prevede la nomina del commissario, ma si tratta di una eventualità, prevista solo nel caso in cui entro 6 mesi le due province non abbiano provveduto agli adempimenti necessari al trasferimento. In tal caso il commissario ha altri 6 mesi di tempo per completare l'attuazione della legge (articolo 2, comma 2).

Ai sensi della proposta di legge C. 4526, gli adempimenti connessi al trasferimento devono essere completati dalle due province entro 180 giorni. Nell'eventualità in cui entro tale termine non sia completato il trasferimento, il commissario fissa un ulteriore termine, allo scadere del quale il commissario stesso provvede all'esecuzione degli adempimenti eventualmente mancanti. In ogni caso, il trasferimento dovrà compiersi entro un anno dell'entrata in vigore della legge (articolo 1, comma 5). I progetti di legge in esame, inoltre, dispongono in ordine al trasferimento degli atti e degli affari amministrativi pendenti al momento dell'entrata della legge, ai nuovi organi competenti. Le due proposte recano la consueta clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale l'attuazione

del provvedimento non deve comportare nuovi oneri. Infine, si dispone in ordine alla immediata entrata in vigore della legge a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la materia trattata, ai sensi del citato articolo 133, primo comma, della Costituzione (che fa riferimento a « leggi della Repubblica »), rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, il procedimento di mutamento delle circoscrizioni provinciali all'interno di una stessa regione, oggetto della proposta in esame, è definito dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, che prevede l'iniziativa dei comuni, il parere della regione e l'approvazione con legge della Repubblica. L'articolo 21, comma 3, del testo unico degli enti locali ha integrato la disciplina costituzionale, prevedendo una serie di criteri e di indirizzi cui occorre attenersi nella revisione delle circoscrizioni provinciali e nell'istituzioni di nuove province.

L'iniziativa comunale è stata esercitata con la deliberazione del consiglio comunale di Torre de' Busi n. 21 del 28 luglio 2016 di approvazione, a maggioranza assoluta, di una petizione popolare per il passaggio del Comune alla provincia di Bergamo. Successivamente, la regione Lombardia si è espressa in favore dell'iniziativa avanzata dal comune: il 21 febbraio 2017 il consiglio regionale ha approvato la delibera n. 1455, recante il parere favorevole in merito alla richiesta del comune di Torre de' Busi. Nel parere reso dalla regione si rileva « la continuità storico-culturale di Torre de' Busi con il territorio provinciale di Bergamo e la sua appartenenza storica alla Valle San Martino ». Inoltre, si dà conto degli elementi di continuità con la richiamata provincia rappresentata dalla rete viaria e dalla « molteplicità di servizi in gestione associata con i comuni della provincia di Bergamo ». Infine, si rileva il « valore aggiunto, che deriverebbe al comune di Torre de' Busi, dalla sua adesione alla

provincia di Bergamo, rappresentato dalle strutture e attività turistiche e dai servizi ».

Auspica, infine, una rapida conclusione dell'iter anche verificando la sussistenza dei requisiti per l'approvazione in sede legislativa del provvedimento.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11691 Andrea Maestri: Iniziative del Governo per la stabilizzazione dei cosiddetti « tirocinanti della giustizia » .....	16
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	27
5-11690 Businarolo: Su eventuali iniziative ispettive del Governo presso gli uffici giudiziari di Trento .....	17
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	29
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali. C. 3592 Ferraresi ( <i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese e C. 4339 Brambilla</i> ) .....	17
Sull'ordine dei lavori .....	25
AVVERTENZA .....	26
ERRATA CORRIGE .....	26

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.*

#### La seduta comincia alle 13.25.

**5-11691 Andrea Maestri: Iniziative del Governo per la stabilizzazione dei cosiddetti « tirocinanti della giustizia ».**

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle in-

terrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferri per la risposta della quale si dichiara parzialmente soddisfatto. Nel sottolineare l'urgenza del riconoscimento dei diritti



fondamentali che attengono a ogni lavoratore, tra i quali anche i cosiddetti « tirocinanti della giustizia », manifesta apprezzamento per la soluzione prospettata dal Governo, relativa all'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, che consente assunzioni tramite i centri per l'impiego. Auspica, quindi, che possa individuarsi con urgenza una soluzione definitiva alla questione, in modo da non disperdere il patrimonio di esperienza professionale di tale categoria di lavoratori.

**5-11690 Businarolo: Su eventuali iniziative ispettive del Governo presso gli uffici giudiziari di Trento.**

Riccardo FRACCARO (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Riccardo FRACCARO (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta testé resa, evidenzia come la complessa vicenda rappresentata nell'atto di sindacato ispettivo in discussione sia determinata da un evidente conflitto di interessi, riguardante, in particolare, due magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari di Trento, la dottoressa Mantovani e il dottor Giuliani. A tale riguardo, richiama l'attenzione sui legami esistenti tra i predetti magistrati e le società Pasquazzo srl e Odorizzi Porfidi srl, entrambe riconducibili a Tiziano Odorizzi, ex consigliere della provincia di Trento. Rammenta che le due società hanno beneficiato del concordato preventivo, omologato, in entrambi i casi, dalla sezione fallimentare del tribunale civile e penale di Trento, il cui collegio era presieduto proprio dal dottor Giuliani e del quale era componente la dottoressa Mantovani, moglie dell'ex assessore alla ricerca e all'innovazione della provincia di Trento, Gianluca Salvatori. Rammenta, altresì, che il Salvatori ha partecipato ad una serie di operazioni economiche in Russia della società Tren-

tino Sprint, controllata della provincia autonoma di Trento, insieme ad una società controllata della Odorizzi Porfidi srl. Ciò premesso, anche nello spirito di una proficua collaborazione istituzionale, invita l'Esecutivo a valutare attentamente la questione e ad attuare le iniziative di competenza, anche alla luce della circostanza che nel territorio della provincia autonoma di Trento si profila in molti settori, tra i quali anche quello relativo al rilascio, da decenni per affidamento diretto, delle concessioni per l'attività estrattiva di porfido, il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare della 'ndrangheta.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali.**

**C. 3592 Ferraresi.**

*(Esame e rinvio — Abbinamento delle proposte di legge C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese e C. 4339 Brambilla).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, su richiesta, in quota opposizione, del gruppo Movimento 5 Stelle si avvia oggi l'esame della proposta di legge C. 3592, recante « Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali ». Comunica che alla predetta proposta di legge sono abbinate, in quanto vertenti su materia identica, le seguenti proposte di legge: C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese e C. 4339 Brambilla.

Fa presente, altresì, che le proposte di legge C. 288, C. 317, C. 797, C. 801 e C. 1507, per le quali la prima firmataria, onorevole Brambilla, ha chiesto l'abbinamento alla proposta di legge C. 3592, non sono assegnate alla Commissione giustizia. La proposta di legge C. 4535 Brambilla è in fase di assegnazione.

Invita, quindi, il relatore a svolgere la relazione sulla proposta di legge C. 3592, per integrare la relazione in una prossima seduta per quanto attiene alle proposte abbinate nella seduta odierna.

Vittorio FERRARESI (M5S), *relatore*, evidenzia, preliminarmente, come la proposta di legge in discussione, sottoscritta, tra gli altri, anche dai colleghi Agostinelli, Busto e Bernini, interviene su una materia delicata e complessa, quale la tutela degli animali. A tale riguardo, osserva come tale tutela, nel nostro Paese, sia, di fatto, inattuata, sia in ragione della esiguità delle pene previste per i reati in danno degli animali, sia in ragione dell'inesistenza di qualsivoglia forma di controllo da parte delle forze dell'ordine, che non pongono in atto alcuna attività di tipo repressivo. Ciò premesso, rileva che il provvedimento in titolo è diretto a modificare il codice penale, il codice di procedura penale, il codice civile e alcune leggi speciali in materia di tutela degli animali. La *ratio* del provvedimento consiste in un rafforza-

mento della tutela giuridica dell'animale sotto diversi profili.

Osserva che, come si legge nella relazione di accompagnamento, l'esigenza di una maggiore tutela dell'animale trova la propria giustificazione non unicamente nel fatto che gli animali sono ormai riconosciuti anche giuridicamente quali esseri senzienti, ma anche nella circostanza che, come dimostrato da ricerche scientifiche, i soggetti che sono in grado di compiere violenze e maltrattamenti sugli animali sono quelli che, più in generale, possono manifestare violenza nei confronti della componente meno difesa, tutelata e più fragile della società: donne e bambini. Nella relazioni vengono richiamati studi effettuati negli Stati Uniti d'America dall'Ufficio federale di investigazione (FBI) e in Italia studi all'interno delle carceri condotti in collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con il Corpo forestale dello Stato, che hanno dimostrato il legame tra crudeltà sugli animali, violenza e devianze antisociali. In particolare, si è evidenziato che i soggetti in grado di compiere maltrattamenti sugli animali possono manifestare violenza anche nei confronti delle persone, in particolare verso la componente più fragile della società.

Sottolinea che, nella medesima relazione viene sottolineato che la violenza sugli animali è stata scarsamente contrastata e arginata per l'esiguità delle sanzioni previste, che non prevedono quasi mai il ricorso al regime detentivo, e delle lungaggini processuali, che hanno determinato spesso la prescrizione dei reati. Il provvedimento cerca di tutelare gli animali contro sia la violenza intenzionale e diretta sia la violenza indiretta derivante dalle condizioni innaturali di vita alle quali è costretto l'animale. Quest'ultimo tipo di violenza è quello che viene esercitato in strutture detentive quali zoo, delfinari, circhi e laboratori di sperimentazione, nei quali centinaia di migliaia di animali vivono rinchiusi in un ambiente innaturale e non adeguato alla loro natura socio-etologica e, nel caso della sperimentazione, sono destinati a essere utilizzati in

una pratica ormai obsoleta. La relazione, nel riportare i dati statistici degli ultimi anni relativi agli accertamenti giurisdizionali delle violenze contro gli animali, evidenzia come i reati commessi in danno agli animali siano presumibilmente maggiori rispetto a quelli denunciati e accertati, talvolta anche per la difficoltà che il denunciante incontra rivolgendosi alle Forze dell'ordine. È infatti spesso rappresentato il disagio dei denunciati per la difficoltà nell'intervenire per carenza di organico e di risorse. Un esempio emblematico riguarda il fenomeno dell'abbandono degli animali, considerato che ogni anno sono circa 100.000 gli animali abbandonati e che nel 2013 sono sopravvenuti complessivamente 759 procedimenti penali per il reato di cui all'articolo 727 del codice penale (506 a carico di soggetti noti e 253 a carico di soggetti ignoti), che punisce non solo l'abbandono ma anche la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

Fa presente che la proposta di legge in esame, dopo aver individuato i principali riferimenti normativi vigenti, opera una serie di puntuali modifiche delle disposizioni sanzionatorie, volte al loro inasprimento, e rende maggiormente severe anche le pene accessorie, di natura generalmente interdittiva. La proposta di legge inoltre integra inoltre il catalogo degli illeciti penali, tanto con la previsione di nuovi reati, quanto con l'ampliamento delle fattispecie vigenti; si segnala, in particolare, l'inserimento nel codice penale del delitto di esche avvelenate e la previsione di una contravvenzione per la violazione del divieto di diffusione di specie esotiche.

Rammenta che, anche in relazione agli illeciti amministrativi, la proposta inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie, da applicare laddove i fatti non integrino gli estremi di un reato, e introduce nuovi divieti. Ad esempio, si ricorda il divieto di utilizzo di particolari dispositivi di controllo dell'animale. La proposta di legge si caratterizza inoltre per i seguenti aspetti: la disciplina del sequestro di animali vivi, con il loro affidamento in via definitiva ad

associazioni; l'inserimento di una specifica sezione riguardante i reati sugli animali nella banca dati dei reati delle Forze di polizia; l'introduzione del divieto di diffusione in Italia di specie animali esotiche, con finalità di tutela della biodiversità.

Sottolinea che l'articolo 1 interviene sul codice penale per inasprire le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliare l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introdurre nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedere la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; introdurre nuove pene accessorie. In particolare, il comma 1 interviene sul titolo IX-bis del codice che, nel libro II dedicato ai delitti, prevede delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544-bis a 544-sexies). Rispetto alla normativa vigente, la proposta di legge: cambia la rubrica del titolo IX, eliminando il riferimento al sentimento per gli animali, così precisando che oggetto di tutela penale è direttamente l'animale e non più l'uomo, colpito nei sentimenti che prova per l'animale; inasprisce tutte le pene in maniera significativa; inasprisce le pene per i reati aggravati, generalmente prevedendo l'aumento della metà in luogo dell'attuale aumento da un terzo alla metà; in particolare, si tratta in particolare: dell'ipotesi aggravata di spettacoli o manifestazioni vietati (articolo 544-quater, secondo comma, c.p.), nel caso in cui i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale; delle ipotesi aggravate del divieto di combattimento tra animali (articolo 544-quinquies, secondo comma, c.p.); modifica la fattispecie di « maltrattamento di animali » di cui all'articolo 544-ter c.p. specificando che le sevizie possono anche avere carattere sessuale; amplia la fattispecie fino a ricomprendere la condotta – oggi punita a titolo di contravvenzione ex articolo 727, secondo comma, c.p. – di colui che « detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o produttive di sofferenze »;

modifica la fattispecie di «spettacoli o manifestazioni vietati» di cui all'articolo 544-*quater* c.p. specificando che sono puniti, oltre all'organizzazione e alla promozione degli spettacoli o manifestazioni vietati che comportino sevizie o strazio, anche la realizzazione, la partecipazione o il finanziamento. Tra le manifestazioni vietate sono inoltre aggiunte: le lotterie con in palio animali vivi; le esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani. Viene modificata la fattispecie che vieta i combattimenti tra animali, prevista all'articolo 544-*quinquies* c.p., inserendo tra le condotte illecite anche la realizzazione e il finanziamento delle competizioni vietate (oggi sono puniti solo coloro che promuovono, organizzano o dirigono le competizioni). Il reato viene aggravato anche dal compimento delle attività in concorso con disabili (oggi l'aggravante scatta quando il reato è commesso in concorso con minorenni, oltre che da persone armate); inoltre, il divieto è esteso a ogni ipotesi di combattimento o competizione non autorizzate tra animali, indipendentemente dal fatto che in tal modo possa esserne messa in pericolo l'integrità fisica (il requisito della pericolosità per l'integrità fisica è infatti soppresso). È trasformato il reato di «uccisione o distruzione di specie protette» da contravvenzione a delitto, introducendo nel codice penale l'articolo 544-*septies* c.p. e contestualmente abrogando l'attuale articolo 727-*bis* del codice. Rispetto alla normativa vigente, la condotta perseguibile penalmente resta la stessa ma viene meno la scriminante relativa alla trascurabilità della quantità o dell'impatto della condotta sullo stato di conservazione della specie. È inserito nel codice penale l'articolo 544-*octies*, relativo al delitto di «esche avvelenate». La fattispecie punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro chiunque, senza autorizzazione, prepara, miscela e abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono

(comma 1). La stessa pena si applica a colui che – sempre senza autorizzazione – abbandona «un alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte dell'essere umano o animale che lo ingerisce». Se a seguito dell'ingestione dell'esca l'animale muore, si applica il delitto di uccisione di animale (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 5.000 a 50.000 euro) o di uccisione di specie protetta (articolo 544-*septies*). Viene modificata la disciplina della confisca, di cui all'articolo 544-*sexies* c.p., per prevedere la sua obbligatorietà anche in caso di condanna per il delitto di uccisione o distruzione di specie protette. La confisca penale obbligatoria si applica non solo in caso di condanna o di patteggiamento, ma anche di decreto penale di condanna (ex articolo 459 c.p.p.). Viene integrata la disciplina delle pene accessorie (articolo 544-*sexies* c.p.), con particolare riferimento alle interdizioni dall'esercizio di professioni ed attività. Si prevede che se il fatto è commesso da chi svolge attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali, si applica la sospensione da 2 a 6 anni delle attività. Se il fatto è commesso da un veterinario, si applica l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno. Se il fatto è commesso da un veterinario che sia anche pubblico ufficiale, si applica l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a 2 anni. In caso di recidiva, interdizione perpetua. Si prevede, inserendo un ulteriore comma nell'articolo 544-*sexies*, che in caso di prescrizione del reato che faccia seguito però a una condanna in primo grado per i delitti di maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, divieto di combattimenti tra animali o uccisione o distruzione di specie protette, l'eventuale affidamento definitivo degli animali sequestrati non perda efficacia e l'imputato proscioltosi possa rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata. Si prevedono nuove circostanze aggravanti (nuovo articolo 544-*novies*) per tutti i delitti del titolo IX-*bis*, in aggiunta alle circostanze aggravanti comuni. In par-

ticolare, la pena è aggravata fino ad un terzo se il fatto è commesso alla presenza di minori, a scopo di lucro, con strumenti o modalità particolarmente efferate o con crudeltà. È prevista la punibilità anche a titolo di colpa dei delitti di uccisione di animali, maltrattamento di animali e uccisione o distruzione di specie protette. L'ipotesi colposa è punita con pene ridotte di un terzo.

Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 625 del codice penale nel quale sono elencate le circostanze che aggravano il delitto di furto, di cui all'articolo 624, determinando l'applicazione della pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 103 a 1.032 euro.

Osserva che la proposta di legge aggiunge a tale elencazione il fatto commesso su animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, mutuando l'espressione dall'articolo 727 c.p. Se dunque oggetto del furto è un animale domestico, si applica una pena più elevata.

Rammenta che il comma 3 del medesimo articolo 1 interviene sul libro III del codice penale, relativo alle contravvenzioni. In particolare, per quanto riguarda la fattispecie di abbandono di animali, di cui all'articolo 727 del codice penale, la proposta prevede in primo luogo l'aumento della pena. L'attuale pena alternativa (dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro), che comporta l'applicabilità dell'istituto dell'oblazione (articolo 162-*bis* c.p.), viene infatti sostituita con la pena congiunta (dell'arresto da 1 a 3 anni e della ammenda da 2.500 a 25.000 euro). Si elimina la contravvenzione per coloro che detengono animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenze (articolo 727, secondo comma). Tale condotta rientra ora nel delitto di maltrattamento di animali di cui all'articolo 544-*ter* c.p., Si prevede l'ipotesi aggravata (con pena aumentata fino a un terzo), se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose. Il nuovo secondo comma dell'articolo 727 prevede l'applicazione di questa aggravante salvo che non ricorrano i più gravi delitti di

lesioni (artt. 582, 583) colpose (articolo 590) o omicidio colposo (articolo 590). Si vuole punire l'abbandono che determini, oltre al danno per l'animale abbandonato, che è oggetto della tutela penale offerta dall'articolo 727 c.p., anche un danno ulteriore a persone, animali o cose quando non sia possibile ricondurre tali danni a più gravi delitti. Si prevede che alla condanna per questa contravvenzione (alla quale sono equiparate il patteggiamento e il procedimento per decreto) consegua la confisca obbligatoria dell'animale e l'applicazione delle pene accessorie previste anche per i delitti del titolo IX-*bis* (sospensione da sei mesi a due anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali; sospensione per un minimo di 6 mesi del veterinario e per un minimo di un anno del veterinario pubblico ufficiale; interdizione perpetua in caso di recidiva). In caso di prescrizione del reato che faccia seguito però a una condanna in primo grado per l'abbandono di animali, l'eventuale affidamento definitivo degli animali sequestrati non perda efficacia e l'imputato prosciolto possa rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata.

Rammenta che la proposta di legge (comma 3, lett. *b*) abroga l'articolo 727-*bis*, attualmente relativo all'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Come detto, infatti, tali condotte sono ora punite a titolo di delitto dall'articolo 544-*septies* (v. sopra).

Evidenzia, infine, che il comma 3, alla lettera *c*), modifica la fattispecie di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, di cui all'articolo 733-*bis* c.p. per inasprire la pena: dall'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro si passa all'arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Fa presente che l'articolo 2 modifica il codice di procedura penale perseguendo le seguenti finalità: prevedere per i delitti contro gli animali l'arresto facoltativo in flagranza di reato; disciplinare il sequestro di animali vivi, come conseguenza di un

procedimento penale per uno dei reati contro gli animali. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 381 c.p.p., relativo alle ipotesi nelle quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato, per consentire agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei delitti previsti dal titolo IX-*bis* (Dei delitti contro gli animali) del codice penale. Il comma 2 inserisce nel capo relativo ai sequestri (nel titolo dedicato ai mezzi di ricerca della prova), l'articolo 254-*ter* con il quale è disciplinato il sequestro di animali vivi. Il procedimento è collocato dunque tra i sequestri del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. Al sequestro provvede l'autorità giudiziaria con decreto motivato (ex articolo 253 c.p.p.). La disposizione prevede che il sequestro di animali vivi può essere ordinato dall'autorità giudiziaria che procede per un delitto – consumato o tentato – di maltrattamento di animali (articolo 544-*ter* c.p.), spettacoli o manifestazioni vietati (articolo 544-*quater* c.p.), divieto di combattimenti tra animali (articolo 544-*quinquies* c.p.), abbandono di animali, (articolo 727 c.p.) o traffico illecito di animali da compagnia (articolo 4, legge n. 201 del 2010). In tal caso l'autorità giudiziaria può affidare gli animali, in via definitiva, alle associazioni (di cui all'articolo 19-*quater* delle norme di attuazione del codice) purché le stesse versino una cauzione relativa a ogni singolo animale affidato. L'importo della cauzione è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della tipologia dell'animale. A loro volta le associazioni possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, affidare gli animali a singole persone fisiche. La cauzione sia acquisita dal Fondo unico giustizia e resti a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva di condanna e alla conseguente confisca dell'animale. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati. Il procedimento delineato dall'articolo 254-*ter* c.p.p. dovrà essere seguito anche in caso di sequestro preven-

tivo di animali vivi. In tal senso dispone il comma 3, che modifica l'articolo 321 del codice di rito, inserendovi un comma 3-*quater*. Il comma 4 interviene sulla disciplina del procedimento per decreto di cui all'articolo 460 c.p.p. per specificare che, diversamente da quanto previsto in generale circa l'esclusione della condanna alle spese e dell'applicazione di pene accessorie, in caso di applicazione del rito speciale ai procedimenti per delitti contro gli animali, si applicano le disposizioni sulle pene accessorie previste dall'articolo 544-*sexies* e – relativamente al traffico di animali da compagnia – dall'articolo 4 della legge n. 201 del 2010.

Rammenta che l'articolo 3 interviene sulla legge n. 189 del 2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) per modificarne l'articolo 2, relativo tra l'altro al divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce. La proposta di legge prevede che il divieto di utilizzo per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria di gatti sia relativo alla specie *felis catus* e non più, come attualmente previsto, alla specie *felis silvestris*. È trasformata la violazione del divieto da contravvenzione in delitto, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a 200.000 euro.

Sottolinea, altresì, che l'articolo 4 modifica gli articoli da 30 a 32 della legge n. 157 del 1992, che reca Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. In particolare la proposta di legge aumenta le sanzioni penali a amministrative attualmente previste. Quanto alle sanzioni penali di cui all'articolo 30, che troveranno applicazione quando il fatto non integri gli estremi di un più grave reato, pur confermando la natura di contravvenzioni, la proposta aumenta le pene e, soprattutto, trasforma la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda nella pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, con conseguente inapplicabilità dell'istituto dell'oblazione

(articolo 162-*bis* c.p.). Quanto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 31, la proposta aumenta tutti gli importi delle sanzioni pecuniarie. Con la modifica dell'articolo 32, la proposta protrae la durata delle sanzioni amministrative accessorie alla sentenza di condanna e relative alla sospensione, alla revoca o al divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Fa presente che l'articolo 5 interviene sulla legge n. 201 del 2010, di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, con le seguenti finalità: inasprire la sanzione penale per il delitto di traffico illecito di animali da compagnia e le conseguenti pene accessorie (articolo 4); inasprire la sanzione amministrativa per l'illecita introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia (articolo 5) e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie (articolo 6). In particolare, la lettera *a*) modifica l'articolo 4 della legge n. 201/2010, relativo al delitto di traffico illecito di animali da compagnia e, rispetto alla normativa vigente: estende l'ambito di applicazione della fattispecie, la quale ricorre in presenza di uno qualsiasi dei seguenti requisiti (oggi richiesti cumulativamente): animale privo di sistemi di identificazione individuale, privo delle necessarie certificazioni sanitarie e privo, se richiesto, di passaporto individuale; aumenta la pena, tanto detentiva quanto pecuniaria; equipara alla condanna e al patteggiamento il decreto penale di condanna (di cui all'articolo 459 c.p.p.), al fine di prevedere l'obbligatorietà della confisca dell'animale; introduce la confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per commettere il reato; inasprisce le pene accessorie, prevedendo in particolare l'interdizione per il medico veterinario responsabile del delitto; prevede, anche quando si procede per questo delitto, l'applicabilità del sequestro degli animali vivi, come disciplinato dal nuovo articolo 254-*bis* c.p.p. La lettera *b*) modifica l'articolo 5 della legge, relativo all'illecito amministrativo dell'introduzione illecita di animali da compa-

gnia, per aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste. La lettera *c*) modifica l'articolo 6, che elenca le sanzioni amministrative accessorie applicabili in caso di introduzione illecita di animali da compagnia e di violazione della disciplina UE sugli scambi di animali (articolo 13-*bis* del d.lgs. n. 28 del 1993). La proposta inasprisce le sanzioni accessorie della sospensione e della revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale o di trasporto e, soprattutto, in caso di revoca, esclude che il soggetto possa conseguire nuovamente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Rammenta che l'articolo 6 interviene sulle disposizioni che regolamentano e sanzionano la pesca, anche in questo settore con la finalità di inasprire il quadro sanzionatorio. In particolare, comma 1 interviene sulla disciplina della pesca e dell'acquacoltura di cui al decreto legislativo n. 4 del 2012, innalzando le pene previste per le contravvenzioni. Inoltre, il provvedimento inserisce il divieto di svolgere la pesca professionale « con strumenti, attrezzi, apparecchi o mezzi che per quantità ovvero per caratteristiche si pongano in violazione della normativa in vigore » (nuova lett. *c*) dell'articolo 7). L'inosservanza di questo divieto è punita a titolo di contravvenzione, con la pena dell'arresto da 6 mesi a 3 anni e con l'ammenda da 5.000 a 25.000 euro. Il comma 2 modifica invece la recente legge n. 154 del 2016 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e prevede: una integrazione del catalogo delle condotte vietate nelle acque interne. È infatti aggiunto (articolo 40, comma 2) il divieto di « trasportare, stabilire, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio »; una specificazione della condotta di pesca professionale vietata. La proposta di

legge, infatti, precisa che è vietato utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale che siano difformi, non solo per lunghezza e dimensione della maglia, ma anche per quantità, rispetto a quanto previsto dai regolamenti vigenti; un aumento delle pene, con la sostituzione dell'attuale pena alternativa con la pena congiunta di arresto e ammenda; la previsione della pena accessoria della sospensione della licenza di pesca di professione, ove il trasgressore ne sia in possesso, per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a 10 giorni.

Segnala che l'articolo 7 prevede l'istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di una specifica sezione, relativa ai reati sugli animali. Nella banca dati dovranno essere inserite le seguenti categorie di reati: abbandono; abuso internazionale e torture; abuso organizzato; abusi sessuali. Spetterà a un decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma, dettare le modalità di attuazione di questa disposizione.

Rileva che l'articolo 8 modifica la legge n. 150 del 1992, che ha dato piena attuazione in Italia alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie protette (c.d. CITES). In particolare, la proposta di legge: innalza le pene previste per le contravvenzioni; innalza le pene previste in caso di recidiva. In particolare, in caso di recidiva la proposta di legge prevede che le pene dell'arresto e dell'ammenda siano aumentate «del doppio», e dunque triplicate; prevede, in caso di recidiva reiterata, la revoca della licenza se il reato è commesso nell'esercizio dell'attività di impresa; innalza l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Fa presente che l'articolo 9 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 275 del 2001 che, nell'ambito del riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, ha dettato nuove disposizioni penali in materia di importazione. Analogamente all'intervento operato dall'articolo 8, e nello spirito complessivo della riforma, la

proposta di legge: inasprisce le pene per le contravvenzioni. In particolare, anche in questo caso la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda è sostituita dalla pena congiunta detentiva e pecuniaria, con conseguente inapplicabilità dell'istituto dell'oblazione (articolo 162-bis c.p.); inasprisce le pene in caso di recidiva, prevedendo il loro aumento del doppio; sempre in caso di recidiva, se reiterata, prevede la revoca della licenza quando il reato sia commesso nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Rammenta che l'articolo 10 si prefigge l'obiettivo di tutelare la biodiversità nel nostro Paese, vietando l'immissione in natura di specie animali e vegetali esotiche (o alloctone), non disciplinate dalla Convenzione di Washington del 1973. La violazione di tale divieto è sanzionata penalmente. In particolare, i commi 1 e 5 fanno divieto, in assenza di autorizzazione, di: importare o introdurre nel territorio nazionale, commercializzare, liberare in natura, vendere, cedere o comunque detenere a qualunque titolo specie animali alloctone non previste dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Convenzione di Washington del 1973); far riprodurre in un ambiente controllato o in cattività ibridi di qualsiasi genere e specie. Tali divieti non si applicano ai giardini zoologici (cfr. dl.gs. n. 73 del 2005), ai centri di recupero di animali selvatici ed esotici riconosciuti dal Ministero dell'ambiente (comma 3). Il comma 2 punisce la violazione del divieto con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 30.000 a 150.000 euro. Anche in questo caso – analogamente a quanto previsto per la legge n. 150 del 1992 e il decreto legislativo n. 275 del 2001 – in caso di recidiva la pena detentiva e quella pecuniaria sono aumentate del doppio e dunque triplicate. Anche in questo caso, se il reato è commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi a un massimo di 2 anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata. Il comma 4 obbliga, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, i detentori di esemplari alloc-



toni a comunicare agli uffici territoriali del comando unità tutela forestale, ambientale ed agroalimentare dei carabinieri (CUT-FAA) il possesso degli animali. La detenzione potrà protrarsi solo nel rispetto di linee guida che dovranno essere emanate dai Ministeri competenti entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma. È previsto il pagamento di dieci euro per ogni animale denunciato; le somme sono destinate a coprire le spese relative ai controlli del CUTFAA.

Rammenta che l'articolo 11 introduce nel nostro ordinamento il divieto di importazione, cessione o utilizzo di alcune tipologie di collari e, salvo che il fatto costituisca reato, connette alla violazione del divieto una sanzione amministrativa. In particolare, i dispositivi vietati sono i seguenti (comma 1): collari elettronici; collari elettrici; collari con le punte; collari a strozzo; collari a semi strozzo. Sono invece leciti i collari dotati unicamente di sistema di controllo satellitare GPS (comma 2). La violazione del divieto importazione, vendita, detenzione, utilizzazione o cessione è sanzionata, « salvo che il fatto costituisca reato » con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Quanto alle sanzioni accessorie, se la violazione è commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, si applica la sospensione della licenza da 6 mesi a 2 anni; in caso di recidiva reiterata, la licenza è revocata. I possessori di dispositivi vietati alla data di entrata in vigore della riforma dovranno consegnarli – entro un mese – al servizio veterinario della ASL competente per territorio, che provvederà all'eliminazione (comma 3).

Fa presente, in fine, che l'articolo 12 abroga l'articolo 842 del codice civile, in forza del quale il proprietario di un fondo non chiuso non può impedire a terzi di entrare nel fondo stesso per cacciare, purché: – la caccia sia esercitata da soggetto munito di licenza; – la caccia sia esercitata nei modi stabiliti dalla legge; – nel fondo non siano presenti coltivazioni che potrebbero danneggiarsi. La stessa disposizione del codice civile afferma in-

vece che per esercitare la pesca occorre il consenso del proprietario del fondo. A seguito dell'abrogazione, dunque, il proprietario del fondo potrà sempre impedire l'accesso a terzi. La proposta di legge abroga inoltre espressamente il decreto ministeriale interno 23 marzo 2007, che individua le modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali. La relazione illustrativa precisa che l'abrogazione è finalizzata a « favorire il contrasto di tali reati da parte di ciascun corpo di polizia ».

Rileva, in fine, come la sua proposta di legge, complessa ed articolata, sia il risultato di una lunga ed intensa attività istruttoria, svoltasi anche in collaborazione con alcune associazioni del settore.

A tale riguardo, richiama l'attenzione sul fatto che la tutela degli animali è un problema molto sentito dall'opinione pubblica e oggetto di speciale attenzione da parte del gruppo Movimento Cinque Stelle, che si è concretamente impegnato per promuovere la discussione di una proposta di legge in materia; ciò diversamente da altre forze politiche, tra le quali, in particolare, quella di appartenenza della collega Brambilla, pure firmataria di molte delle proposte di legge oggi abbinata al provvedimento in titolo.

Ricorda, infatti, che, al di là delle prese di posizione mediatiche, il gruppo Forza Italia, sebbene abbia più volte sostenuto l'Esecutivo, non si è mai attivato in sede parlamentare per favorire l'approvazione delle proposte di legge in materia di tutela degli animali.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe BERRETTA (PD) chiede che siano poste all'ordine del giorno della Commissione le proposte di legge in ma-

teria di compenso degli avvocati di cui all'articolo 2233 del codice civile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prende atto della richiesta del collega Berretta. Rileva, inoltre, l'opportunità, in ragione dell'esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, di differire il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge Agostinelli C. 4299, recante modifica dell'articolo 403 del codice civile, già fissato per le ore 16 del 4 luglio prossimo.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) concorda con la presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge Agostinelli C. 4299 per le ore 12 di martedì 11 luglio prossimo venturo.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Relazione della deputata Fabrizia Giuliani sull'incontro svolto presso il Parlamento*

*europeo a Bruxelles sul tema « Misure per prevenire e combattere il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, negli spazi pubblici e nella vita politica dell'UE ».*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 846 del 28 giugno 2017, a pagina 43, settima riga, le parole: « di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense » sono sostituite dalle seguenti: « di Massimo Dogliotti, consigliere della I Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, di Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato e di rappresentanti del Consiglio nazionale forense »;

e, alla medesima pagina, seconda colonna, quinta riga, le parole: « di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense » sono sostituite dalle seguenti: « di Massimo Dogliotti, consigliere della I Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, di Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato e di rappresentanti del Consiglio nazionale forense ».

## ALLEGATO 1

**5-11691 Andrea Maestri: Iniziative del Governo per la stabilizzazione dei cosiddetti « tirocinanti della giustizia ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in oggetto si chiede al Governo « se non ritenga urgente ed indifferibile assumere iniziative esclusive per contrattualizzare e stabilizzare i cosiddetti tirocinanti della giustizia, in modo da non disperdere i patrimoni di esperienza e professionalità » acquisito dal predetto personale, con « inquadramento nei livelli per i quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo ».

Gli Onorevoli interroganti sostengono che l'unica iniziativa messa in campo per la regolarizzazione dei tirocinanti è quella data dalla possibilità di ottenere un punteggio aggiuntivo nell'ambito del concorso pubblico per la copertura di 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di assistente giudiziario, bandito dal Ministero della giustizia.

L'atto di sindacato ispettivo ripropone un tema sul quale il Ministero della giustizia ha già in numerose occasioni risposto, ricostruendo, nel quadro normativo che disciplina la materia, le conseguenti iniziative del Governo, finalizzate al riconoscimento dell'apporto prestato dai tirocinanti attualmente impegnati presso gli uffici dell'amministrazione giudiziaria.

Come è noto, la legge di stabilità 2017 ha previsto la prosecuzione dei tirocini in corso di cui all'articolo 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo.

In presenza della necessaria copertura finanziaria, il Governo potrà valutare ana-

loghe disposizioni per l'anno 2018, nella prospettiva di non disperdere le professionalità acquisite dai tirocinanti e nelle more della definizione delle procedure concorsuali previste dal decreto-legge n. 117 del 2016, nonché delle ulteriori procedure che saranno bandite sulla base della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 372 della legge n. 232 del 2016, il Ministero della giustizia è stato, difatti, autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale nel triennio 2017/2019, mediante procedure concorsuali pubbliche e, eventualmente, mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validità, venendosi a determinare, pertanto, ulteriori possibilità di inquadramento, nei ruoli della giustizia, dei tirocinanti in questione, valorizzando il percorso professionale.

Va inoltre considerato, quale ulteriore elemento che conferma l'attenzione di questa amministrazione al problema sollevato, che con Decreto del Ministro della giustizia 21 aprile 2017 sono state apportate modificazioni al decreto del medesimo Ministro 20 ottobre 2016, concernente l'individuazione dei criteri e delle priorità delle procedure di assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. In tale decreto viene data rilevanza a modalità di regolazione delle procedure assunzionali che valorizzino il reclutamento nell'ambito delle graduatorie del Ministero della giustizia, ed in particolare di quella che sarà determinata all'esito del completamento del concorso

pubblico per 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario.

In particolare, il decreto prevede che ulteriori 600 posti per Assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2, vengano reclutati mediante lo scorrimento dalla graduatoria del richiamato concorso, aumentando sensibilmente la platea dei possibili soggetti assumibili.

Va, peraltro, evidenziato come siano oltre 500 i tirocinanti, a vario titolo, che hanno superato le prove preselettive e che, in questi giorni, hanno partecipato alle prove scritte nella procedura in corso di svolgimento.

Il dato evidenzia come i percorsi formativi stiano ricevendo positivi riscontri, offrendo la concreta possibilità di accesso al pubblico impiego.

Per quanto attiene al riferimento degli interroganti all'accordo sulla rimodulazione dei profili professionali del 26 aprile 2017, deve essere rilevato che l'attuazione dell'articolo 64, comma 1 del CCNI del 29 luglio 2010 per il passaggio di area degli ausiliari sarà avviata a partire dal mese di

ottobre 2017, mantenendo aperta la graduatoria degli idonei che si formerà all'esito della relativa procedura selettiva per eventuali ed ulteriori scorrimenti, da effettuarsi ai sensi della normativa vigente.

Nell'ambito del programma assunzionale che il Ministero della giustizia sta portando avanti, si stanno già valutando, anche attraverso le opportune interlocuzioni istituzionali, le possibilità di assunzione diretta nei profili di operatore, anche attingendo dalle liste dei Centri dell'impiego.

Si ricorda, infatti, come il passaggio delle competenze di tali Centri dalla Provincia alle Regioni – che avviene sotto il controllo del Ministero del lavoro – non sia, allo stato, ancora definito e, pertanto, l'incertezza del quadro attuale rende difficile programmare, in tempi certi, tali modalità di assunzione.

Nell'ambito dei vincoli normativi imposti dalla legislazione vigente, verranno, comunque, attentamente valutate tutte le proposte formulate nella prospettiva di individuare soluzioni praticabili.

## ALLEGATO 2

**5-11690 Businarolo: Su eventuali iniziative ispettive del Governo presso gli uffici giudiziari di Trento.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in oggetto si chiede al Ministro quali iniziative ispettive intenda assumere presso gli uffici giudiziari di Trento per riscontrare l'eventuale sussistenza di illeciti disciplinari commessi da magistrati assegnati alla sezione fallimentare del Tribunale, i quali avrebbero dovuto astenersi dalla trattazione di due procedure di concordato preventivo relative a Odorizzi Porfidi s.r.l. ed a Pasquazzo s.r.l., società riconducibili a Tiziano Odorizzi, ex consigliere provinciale.

Il collegio giudicante sarebbe stato composto in entrambi i casi dal dott. Giuliani (Presidente), dalla dott.ssa Mantovani (giudice) e dalla dott.ssa Atanasio (giudice relatore).

In particolare, l'interrogante evidenzia il coinvolgimento del coniuge della dott.ssa Mantovani, Gianluca Salvadori, all'epoca assessore alla ricerca ed all'innovazione, nelle operazioni economiche in Russia di Trentino Sprint, società controllata dalla provincia autonoma di Trento, intercorse con una controllata della Odorizzi Porfidi s.r.l..

Nell'interrogazione si prospetta, altresì, l'esistenza di rapporti contrattuali di compravendita tra il dott. Giuliani e tale Umberto Coser, imprenditore titolare di partecipazioni in una società al cui capitale parteciperebbe anche altra società riconducibile al suddetto Odorizzi.

Richiesti, per il tramite della competente articolazione ministeriale, chiarimenti sulla vicenda, i magistrati citati nell'interrogazione hanno precisato quanto segue.

Il dottor Giuliani, dopo aver chiarito di non aver fatto parte del collegio che ha trattato il concordato della Pasquazzo s.r.l. – contrariamente a quanto affermato nel corpo dell'interrogazione – ha specificato di avere avuto solo un occasionale rapporto di vendita e contestuale acquisto immobiliare con il signor Coser, di non avere nessuna conoscenza delle partecipazioni di quest'ultimo in società diverse da quella da cui acquistò la propria abitazione nell'anno 2008 – e non nel 1996, come indicato nell'interrogazione – e di aver venduto contestualmente la propria precedente abitazione al Coser.

La dottoressa Mantovani ha rappresentato, dal suo canto, che il coniuge, Gianluca Salvatore, nella qualità di assessore all'internazionalizzazione per la Provincia di Trento dal 2003 al 2008, ha operato numerose missioni economiche, nell'esclusivo ruolo istituzionale rivestito, senza alcun coinvolgimento a titolo personale che possa in qualche modo avere comportato profili di incompatibilità.

In ultimo, è stato evidenziato che l'omologazione del concordato della Odorizzi Porfidi s.r.l. è avvenuta in presenza di tutte le condizioni previste per l'adozione di tale provvedimento ed il riferimento, contenuto nell'interrogazione, al giudizio di non fattibilità del piano espresso dal commissario giudiziale risulta parziale in quanto il parere negativo fu rettificato, in sede di adunanza dei creditori, alla luce di una nuova valutazione estimativa effettuata da un perito sugli assetti societari.

I rapporti con la società Emiliana Scavi, precisano ancora i magistrati, si

sono limitati agli accertamenti sulla solvibilità di quest'ultima e sulle garanzie fornite per l'affitto e per l'acquisto dell'azienda, non necessitando ulteriori riscontri e non ostando elementi di valutazione differenti.

Alla luce di quanto ricostruito dalla competente articolazione ministeriale, sono stati raccolti tutti i possibili elementi, attualmente in corso di valutazione, non emergendo, comunque, allo stato, una palese violazione degli obblighi di astensione.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro con una delegazione del Consiglio dei romeni all'estero, guidata dal Presidente Marius Livanu ..... 31

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE

*Giovedì 29 giugno 2017.*

Incontro con una delegazione del Consiglio dei romeni all'estero, guidata dal Presidente Marius Livanu.

L'incontro informale si è svolto dalle 9.05 alle 10.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	32
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	32
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009. C. 4465, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	33
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010. C. 4466 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014. C. 4468, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
Sugli esiti della missione svolta a Parigi dal 19 al 21 giugno per visitare il 52° Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio (Le Bourget) .....	36

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta

che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.**

**Atto n. 421.**

(Rilievi alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).



La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 27 giugno 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri è stata svolta l'audizione informale del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa, Generale di divisione Guglielmo Luigi Miglietta, il quale ha fornito alla Commissione chiarimenti sulla destinazione delle risorse attribuite al Ministero della difesa dallo schema in esame.

Guido GALPERTI (PD), relatore, rileva come l'audizione sia stata utile e abbia permesso di acquisire risposte precise alle richieste di chiarimenti formulate dai commissari. Ciò premesso, si riserva di presentare nella prossima seduta una proposta di rilievi.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.**

**C. 4465, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, rileva, preliminarmente, che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009, è composto da un preambolo e di 15 articoli.

In particolare, l'articolo 1 prevede che la cooperazione nel campo della difesa tra le due Parti sia effettuata nel rispetto degli impegni internazionali dalle stesse assunti, nonché dei rispettivi ordinamenti giuridici e in base ai principi di uguaglianza e interesse reciproco.

I settori della cooperazione sono elencati in modo non tassativo nell'articolo 3 che, tra gli altri, menziona esplicitamente gli scambi di informazioni militari e sulle esperienze acquisite nelle operazioni di mantenimento della pace; la ricerca, sviluppo e acquisizione di prodotti e servizi nel campo della difesa; gli aspetti ambientali delle attività militari; la formazione e addestramento militari e i relativi aspetti sanitari.

Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'accordo sono invece elencate nell'articolo 4: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di *know how* tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione.

Segnala, quindi, l'importanza dell'articolo 5, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni, che potrà essere attuato sia con

modalità diretta da Paese a Paese, sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi.

L'articolo 6 riguarda la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con l'accordo in esame, mentre l'articolo 8 regola la ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'accordo.

Segnala, poi, l'articolo 10 che prevede il diritto delle Autorità della Parte ospitante all'esercizio della giurisdizione sul personale militare e civile ospite nel quadro dell'Accordo in esame, in riferimento a reati commessi sul proprio territorio escludendo, tuttavia, esplicitamente e la possibilità di applicare la pena capitale qualora prevista nell'ordinamento della Parte ospitante per quei reati.

L'articolo 11 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali, mentre l'articolo 12 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'accordo saranno risolte mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Infine, l'articolo 13 stabilisce la possibilità di stipulare protocolli aggiuntivi all'accordo in ambiti specifici di cooperazione nel settore della difesa. Per quanto concerne tali protocolli aggiuntivi, nonché i programmi di sviluppo ed esecuzione dell'accordo, questi verranno messi a punto e sviluppati da personale dei rispettivi Ministeri della difesa, in stretto coordinamento con le due Amministrazioni degli affari esteri. L'accordo potrà inoltre essere emendato mediante scambio di note tra le Parti.

Conclude ricordando che il disegno di legge è stato già approvato dal Senato lo scorso 4 maggio e preannunciando la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010.**

**C. 4466 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, riferisce che lo scopo del Memorandum di intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa è quello di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione fra i due Paesi nel settore della difesa, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali delle rispettive economie.

Passando, quindi, direttamente al contenuto dell'accordo – sostanzialmente analogo a quello stipulato con il Governo della Repubblica dell'Ecuador – rileva che l'intesa, composta da un breve preambolo e da 6 articoli, prevede innanzitutto, all'articolo 1, che la cooperazione si basi sul principio della reciprocità e si svolga in conformità con gli ordinamenti giuridici dei due Paesi. La citata disposizione definisce, inoltre, gli obblighi di assistenza e supporto tecnico-logistico che l'Italia è tenuta ad assicurare in relazione a sistemi, materiali e mezzi di provenienza italiana.

L'articolo 2 demanda ad appositi protocolli aggiuntivi l'indicazione delle concrete modalità attuative dell'intesa.

L'articolo 3 istituisce una Commissione mista, composta da rappresentanti dei due Ministeri della difesa, la quale, essendo chiamata a riunirsi almeno una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Perù, sarà preposta all'esecuzione e supervisione del Memorandum.

L'articolo 4 definisce gli aspetti finanziari della cooperazione e le modalità per la composizione delle controversie interpretative e attuative dell'accordo. Da ultimo, gli articoli 5 e 6 disciplinano gli aspetti relativi alla sicurezza delle informazioni classificate, la data di entrata in vigore e le modalità per una sua eventuale denuncia o revisione.

Ciò premesso, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, rammentando che il disegno di legge è stato già approvato dal Senato il 4 maggio 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.**

**C. 4468, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento osservando che l'Accordo di cooperazione tra Italia e Mozambico nel campo della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014, è composto da un preambolo e 12 articoli.

Fa quindi presente che il contenuto dell'accordo non presenta sostanziali difformità rispetto a quello degli altri accordi stipulati nella medesima materia.

In particolare, l'articolo 1 prevede che la cooperazione nel campo della difesa tra le due Parti sia effettuata in base ai principi di uguaglianza e interesse reciproco, nonché nel rispetto degli impegni internazionali dalle stesse assunti, dei rispettivi ordinamenti giuridici e, per l'Italia, anche degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 2 regola i settori e le modalità della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi, precisando che le due Parti contraenti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione nel campo della difesa, anche allo scopo di esaminare l'opportunità di ulteriori accordi integrativi di quello in esame. I settori della cooperazione, elencati in modo non tassativo sono: scambi di informazioni militari e sulle esperienze acquisite nelle operazioni di mantenimento della pace; ricerca, sviluppo e acquisizione di prodotti e servizi nel campo della difesa; aspetti ambientali delle attività militari; attività di contrasto alla pirateria; formazione e addestramento militari e relativi aspetti sanitari. Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'accordo prevedono, oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, anche lo scambio di *know how* tra le Parti, la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione, nonché la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari.

L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'accordo e stabilisce il principio che ciascuna delle due Parti sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'accordo, fermo restando che lo svolgimento di tutte le attività da esso previste sarà subordinato alla disponibilità dei relativi fondi.

L'articolo 4 riguarda le questioni attinenti alla giurisdizione sul personale militare e civile impegnato nelle attività di cooperazione militare: in particolare, lo Stato ospitante avrà il diritto di esercitarla nei confronti dei reati commessi sul proprio territorio e puniti in base al proprio ordinamento, anche se commessi da personale dell'altra Parte contraente salvo alcune specifiche fattispecie, nelle quali la giurisdizione è comunque riservata alle autorità dello Stato d'origine. Sono altresì previste clausole di salvaguardia del personale nel caso in cui questo sia stato coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione di sanzioni – quali la pena

capitale – in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato inviante.

L'articolo 5 disciplina il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte ospitante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso.

L'articolo 6 regola la cooperazione nello scambio di attrezzature e di mezzi (navi, veicoli, armi, sistemi elettronici, materiali blindati, missili, bombe, mine e munizioni). Peraltro, i Governi si impegnano a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito, senza il preventivo benestare della Parte cedente. La fornitura di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuata con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai Governi.

L'articolo 7 garantisce la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte conformemente all'accordo, mentre l'articolo 8 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate.

L'articolo 9 disciplina la risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, prevedendo che queste saranno risolte esclusivamente mediante negoziati tra le Parti.

Infine, gli articoli da 10 a 12 riportano le consuete clausole finali dell'accordo, che ha durata illimitata, salva la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo in qualunque momento. Le Parti potranno altresì stipulare protocolli aggiuntivi in specifici ambiti di cooperazione militare, rispettando i rispettivi ordinamenti nazionali. L'accordo potrà essere modificato con il reciproco consenso delle Parti tramite Scambio di note.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole, ricordando che il disegno di legge è stato già approvato dal Senato lo scorso 4 maggio.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Sugli esiti della missione svolta a Parigi dal 19 al 21 giugno per visitare il 52° Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio (Le Bourget).**

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, riferisce che dal 19 al 21 giugno scorso una delegazione della Commissione – formata da lui stesso e dai deputati Tatiana Basilio e Daniele Marantelli – si è recata a Parigi per visitare il 52° Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio.

Il Salone ha luogo ad anni alterni nell'area aeroportuale di Le Bourget, sita a nord-est di Parigi. Nelle ultime due legislature delegazioni della Commissione Difesa hanno visitato i Saloni del 2009, del 2011 e del 2015. Negli anni pari – e precisamente nel 2008, nel 2010, nel 2012, nel 2014 e nel 2016 – delegazioni della Commissione hanno visitato l'analogo Salone di Farnborough (Londra).

Dalla sua prima edizione, nel 1909, il Salone di Le Bourget ha costantemente visto crescere la sua rilevanza ed è oggi considerato da molti il più grande evento fieristico mondiale dedicato all'industria aerospaziale. È organizzato dal GIFAS (*Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales*), l'ente che raggruppa le industrie francesi del settore, per consentire alle imprese di presentare i propri prodotti militari e civili ai potenziali acquirenti, a cominciare dai Governi interessati.

Il rilievo della manifestazione è attestato dai numeri: al 52° Salone erano presenti 2.381 espositori provenienti da 48 Paesi, distribuiti su un'area espositiva vastissima, esterna e interna. I velivoli esibiti, a terra o in volo, sono stati 140. I visitatori oltre 320 mila, di cui 180 mila di pubblico

generico: nei giorni conclusivi l'esposizione è infatti aperta anche a curiosi e appassionati. La manifestazione – inaugurata dal presidente Macron il 19 giugno – è stata visitata anche da 290 delegazioni ufficiali da tutto il mondo, compresa quella della Commissione difesa. Il Ministro della difesa, Roberta Pinotti, ha visitato il Salone nel giorno inaugurale, il 19 giugno.

La sera del 19 giugno la delegazione ha preso parte a un ricevimento organizzato nella sede della rappresentanza diplomatica italiana a Parigi dall'ambasciatore Giandomenico Magliano. Il ricevimento è stata l'occasione per incontrare alcune delle numerose personalità civili e militari presenti a Parigi per visitare il Salone, tra cui la ministra Roberta Pinotti, il Segretario generale della Difesa/DNA, generale Carlo Magrassi, il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale Enzo Vecciarelli, il nuovo Amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, il presidente dell'AIAD (la Federazione delle aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza), Guido Crosetto, e il Segretario generale della stessa, Carlo Festucci, nonché i vertici manageriali di numerose delle aziende presenti al Salone e le delegazioni di alcune Regioni italiane.

Il giorno successivo la delegazione ha visitato il Salone, cominciando dall'area statica di Leonardo Spa, dove è stato possibile guardare da vicino alcune delle eccellenze tecnologiche del gruppo nel settore, quali gli elicotteri multiruolo, i droni e – soprattutto – gli aerei militari: l'addestratore basico M345, l'addestratore avanzato M346 Fighter Attack e il T100, velivolo militare effettivo basato sull'M346. Un pranzo di lavoro con l'amministratore delegato e il vertice di Leonardo, cui preso parte anche la ministra Pinotti, è stato l'occasione per discutere questioni di comune interesse.

Nel pomeriggio, sotto la guida del presidente dell'AIAD, Guido Crosetto, sono stati visitati gli *stand* di molte delle ben 138 imprese italiane presenti al Salone. In questa fase è stato possibile avere brevi ma utili incontri con i vertici o i rappre-

sentanti di aziende nazionali di eccellenza, come Avio, specializzata in lanciatori spaziali, ed Elettronica, impegnata nella ricerca di soluzioni innovative nel campo della difesa cibernetica. Altri *stand* visitati sono stati quelli di Pietro Rosa TBM (azienda leader per l'ingegneria e la produzione di palette per motori aerei e componenti strutturali critici dei velivoli), Logic Sistemi Avionici (specializzata in progettazione, sviluppo e produzione di equipaggiamenti avionici), Civitanavi Systems (azienda totalmente dedicata a progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di stabilizzazione e navigazione inerziale), AEREA (società specializzata in progettazione, sviluppo, produzione, installazione, manutenzione e supporto logistico di equipaggiamenti militari e parti strutturali per velivoli ad ala fissa e ad ala rotante), ASE (specializzata in progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di generazione, gestione, distribuzione e trasformazione di potenza elettrica e loro integrazione su piattaforme di aerospazio e difesa), Secondo Mona (dedicata a progettazione e produzione di sistemi ed equipaggiamenti aeronautici per funzioni di bordo su velivoli civili e militari, ad ala fissa e rotante), SELT (dedita a progettazione e produzione di banchi per il collaudo di sensori avionici come radar e LRU di condizionamento segnali), Poggipolini (*leader* nella progettazione e produzione di elementi di fissaggio critici e vitali nonché di componenti strutturali per il settore aeronautico), Pietro Carnaghi (che tra l'altro produce macchinari per progetti di costruzione di componenti per vettori civili per lancio satelliti), MCM (azienda avanzata nel settore dell'automazione per l'industria), LMA (esperta in industrializzazione, fabbricazione e controllo di parti meccaniche strutturali di precisione per parti di volo di aeromobili, elicotteri, spazio e difesa sia in ambito civile e militare), Europea Microfusioni Aerospaziali (fonderia di alta precisione specializzata tra l'altro nella produzione di palette rotoriche, statori e componenti di turbine dei

più avanzati motori a reazione destinati all'aviazione civile e militare e alla propulsione navale).

Infine, la delegazione ha visitato alcuni *cluster* a carattere regionale: quello di « Invest in Puglia » (presidiato da Puglia Sviluppo SpA, società *in house* della Regione Puglia, e impegnato ad attrarre investimenti aziendali nella regione), quello di Lombardia *aerospace*, nonché i *cluster* del Piemonte e del Lazio.

In conclusione, la missione è stata senz'altro utile per prendere contatto con le tante industrie nazionali operanti nel settore dell'aerospazio.

Tatiana BASILIO (M5S) si unisce al presidente nel rimarcare come la missione sia stata utile per conoscere meglio e da vicino l'attività delle tante eccellenti industrie nazionali del settore. Dopo aver sot-

tolineato, in particolare, la rilevanza di Leonardo Spa, esprime l'avviso che la Commissione dovrebbe valutare nel prossimo futuro di programmare un'audizione del nuovo amministratore delegato dell'azienda, Alessandro Profumo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, concorda che l'audizione dell'amministratore delegato di Leonardo sarebbe utile in quanto consentirebbe di comprendere meglio le scelte societarie e le prospettive dell'azienda, tanti più in considerazione dello sforzo dell'Unione europea verso la creazione di un mercato europeo della difesa. Rinvia, per le decisioni al riguardo, all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.20.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	39
Modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997, e al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e altre disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per lo sviluppo dell'economia nazionale mediante l'incentivazione degli investimenti e dell'insediamento di imprese nella città metropolitana di Milano. C. 4456 Bernardo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	42

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	49
--	----

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in relazione alla richiesta, avanzata da alcuni gruppi, di posticipare l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, attualmente fissata per lunedì 10 luglio prossimo, rileva come, sulla base dei contatti informali intercorsi, tale eventualità non risulti al momento realistica: in questo contesto ritiene che occorra mantenere il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 18 di lunedì 3 luglio, nella prospettiva di avviare l'esame delle proposte emendative nella giornata di martedì 4 ovvero di mercoledì 5, in relazione al numero degli emendamenti che saranno presentati, i quali dovranno essere previamente valutati dalla Presidenza ai fini dell'ammissibilità per materia.

Per quanto concerne le eventuali audizioni da svolgere ai fini dell'istruttoria sul

provvedimento, rileva come, oltre alle richieste formulate nel corso della seduta di ieri, il gruppo M5S ha indicato per iscritto una serie piuttosto nutrita di soggetti che intende ascoltare. Al riguardo, ritiene, in considerazione dei tempi oggettivamente molto ristretti a disposizione della Commissione per l'esame del disegno di legge, e della necessità di svolgere le audizioni entro il pomeriggio di lunedì 3, prima della scadenza del termine di presentazione degli emendamenti, che non sia realisticamente possibile accogliere tutte tali richieste: peraltro, ha già inviato lettere al Governatore della Banca d'Italia e al Presidente della CONSOB, al fine di verificare la loro disponibilità a intervenire in audizione, ovvero a trasmettere alla Commissione memorie scritte. In tale contesto si riserva di verificare tale possibilità anche con ulteriori soggetti dei quali è stata richiesta l'audizione.

Domenico MENORELLO (CI), nel ringraziare il Presidente per la disponibilità dimostrata accogliendo, nonostante il ristretto arco di tempo disponibile, la richiesta avanzata dai gruppi, di procedere all'audizione dei soggetti coinvolti dalla vicenda delle banche venete poste in liquidazione, ribadisce l'esigenza di approfondire i contenuti del provvedimento e di chiarirne i punti critici attraverso un'adeguata attività istruttoria.

Chiede quindi che le audizioni richieste abbiano luogo anche oltre il termine per la presentazione degli emendamenti, il quale risulta fissato, come ricordato dal Presidente, alle ore 18 di lunedì 3 luglio prossimo, potendo svolgersi fino al momento in cui la Commissione voterà il conferimento del mandato al relatore.

Con riferimento ai soggetti che sarebbe utile ascoltare in audizione, chiede, oltre alle audizioni dei soggetti precedentemente indicati, lo svolgimento dell'audizione dell'amministratore delegato della Banca popolare di Vicenza, Viola, il quale potrà certamente fornire elementi di chiarimento utili.

Nel sottolineare il fortissimo impatto sociale che il dissesto delle due banche

avrà sul territorio della regione Veneto, la quale sarà interessato da una draconiana riduzione di filiali e di posti di lavoro, reputa necessario che, su tali rilevanti aspetti, vengano ascoltati in audizione il Presidente della regione Veneto e le rappresentanze sindacali dei lavoratori coinvolti.

Carlo SIBILIA (M5S) evidenzia innanzitutto come le forze di maggioranza stiano compiendo un'evidente forzatura del dibattito politico, comprimendo eccessivamente i tempi per l'esame del decreto-legge da parte degli organi parlamentari, e così evitando di dare il giusto spazio per la discussione politica sui contenuti del provvedimento.

Nel ribadire la totale contrarietà del suo gruppo nei confronti di tutte le misure previste nel decreto-legge, preannuncia l'intenzione di non rinunciare affatto a svolgere un'attività emendativa ampia, volta a modificare radicalmente il testo, non accettando che il Parlamento sia relegato a un ruolo marginale nello svolgimento dell'*iter* del decreto-legge.

Con riguardo all'attività istruttoria sul provvedimento, nel confermare le richieste di audizione avanzate nella giornata di ieri dal M5S, evidenzia come alla Commissione debbano essere forniti elementi di conoscenza indispensabili per proseguire l'esame del provvedimento, date le notevoli dimensioni dell'intervento statale, che porterà notevoli benefici a Intesa Sanpaolo, la quale si avvarrà infatti dell'iniezione di liquidità di 5 miliardi di euro, nonché della garanzia statale per un ammontare di 12 miliardi di euro sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione, previste dal decreto-legge.

A tale proposito ritiene indispensabile posticipare l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento, chiedendo comunque al Presidente di organizzare i lavori della Commissione in modo da consentire lo svolgimento del maggior numero di audizioni, utilizzando a tal fine anche le giornate successive allo scadere del ter-



mine per la presentazione degli emendamenti, fissato per il pomeriggio di lunedì 3 luglio.

Sempre con riguardo alla grave compressione dei lavori parlamentari voluta dalle forze di maggioranza, sottolinea inoltre come il suo gruppo sia ancora in attesa di ricevere risposta dal Governo a quesiti relativi alla al ruolo svolto dalla Società per la Gestione di Attività (SGA), cessionaria dei crediti deteriorati dei due istituti veneti. Al riguardo, nel rammentare che tali quesiti erano stati posti al rappresentante del Governo intervenuto nella precedente seduta di esame e che lo stesso si era riservato di fornire le risposte all'esito dell'approfondimento di taluni aspetti, chiede al Viceministro se possa fornire gli elementi richiesti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel ribadire la richiesta del suo gruppo di svolgere un'ampia attività istruttoria sul provvedimento, sottolinea come la predetta attività sia particolarmente necessaria con riferimento alla vicende che hanno interessato la Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, in considerazione della peculiarità degli eventi che si sono succeduti. A tale proposito ricorda in particolare come il Fondo Atlante sia intervenuto nel capitale delle due banche con importanti risorse, che potrebbero avere indotto i risparmiatori a confidare nella possibilità di un risanamento delle banche stesse, ingenerando un ragionevole affidamento in tal senso.

Reputa quindi essenziale chiarire, attraverso le audizioni richieste, tali delicati aspetti, che potrebbero anche dare luogo a un ampio contenzioso da parte dei soggetti danneggiati dal dissesto delle due banche.

Daniele PESCO (M5S) si associa in primo luogo alle richieste di audizione avanzate dai deputati del suo gruppo, evidenziando come esse potranno essere utili anche al fine di acquisire elementi per la presentazione di emendamenti sul decreto-legge durante l'esame in Assemblea.

Con riguardo al ruolo della società SGA, alla quale saranno ceduti i crediti

deteriorati delle banche venete, sottopone nuovamente al rappresentante del Governo le domande poste nella seduta di ieri sul provvedimento al Sottosegretario Baretta. Al riguardo, nel sottolineare come non sia possibile reperire dati sui bilanci della predetta società attraverso ricerche nelle banche dati disponibili *on line*, rileva come tale grave mancanza di trasparenza vada certamente approfondita, riservandosi pertanto di presentare un atto di sindacato ispettivo sulla questione.

In tale ambito evidenzia infatti come, in base alle norme del decreto-legge, non risulti affatto chiaro il ruolo e le funzioni della società SGA nella procedura di liquidazione dei crediti in sofferenza, posto che, sebbene essa sia indicata nel provvedimento come cessionaria dei crediti in sofferenza dei due istituti, l'effettiva gestione dei crediti stessi appare affidata a Intesa Sanpaolo; chiede quindi che l'Esecutivo faccia chiarezza sull'attività di gestione dei crediti deteriorati che la predetta società sarà chiamata a svolgere, nonché sull'attuale organizzazione della società stessa, anche in termini di risorse umane disponibili.

Con riferimento alla procedura di selezione all'esito del quale Intesa Sanpaolo è stata individuata come acquirente degli *asset* della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca chiede altresì che sia ascoltato in audizione l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, al fine di accertare se, nell'ambito della predetta procedura di selezione del contraente, siano stati rispettati i previsti criteri di trasparenza.

Ritiene infatti poco plausibile che gli altri operatori del sistema bancario siano stati informati delle condizioni estremamente vantaggiose previste per l'espletamento della procedura di liquidazione a favore della banca acquirente delle attività delle due banche mentre, rilevando in ogni caso come, qualora si accertasse che tutte le banche potenzialmente interessate messe al corrente dei termini dell'accordo hanno rifiutato di intervenire nell'opera-

zione, ciò sarebbe il sintomo di una gravissima crisi dell'intero sistema bancario del Paese.

Alla luce della complessità delle questioni poste, e della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, ritiene inoltre debbano essere ascoltati in audizione anche la Corte dei Conti, per i profili relativi agli oneri gravanti sullo Stato, nonché l'ABI.

Il viceministro Enrico MORANDO, con riferimento ai quesiti posti circa il ruolo della Società per la Gestione di Attività SpA (SGA), ricorda che essa, interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze, venne appositamente costituita per gestire i crediti in sofferenza del Banco di Napoli e che, attraverso un'attività sviluppatasi nel tempo, ha dimostrato grande efficacia, realizzando risultati particolarmente significativi in questo campo. Sulla base di tale ottima *performance* il Governo ha ritenuto di affidare alla medesima società la gestione dei crediti deteriorati delle due banche poste in liquidazione coatta amministrativa, ritenendo che essa possa realizzare al meglio gli interessi pubblici, assicurando anche in questo caso un risultato significativo.

Daniele PESCO (M5S) chiede se il Governo sia entrato nel merito del contratto stipulato tra le due banche poste in liquidazione e Banca Intesa, in quanto in tale contratto sarebbe previsto che la stessa Banca Intesa gestisca le sofferenze delle due banche cedute attraverso un contratto di *servicing* con la SGA.

Il viceministro Enrico MORANDO, in merito al quesito posto dal deputato Pesco, rileva come sussistano diversi tipi di sofferenze bancarie: alcune si riferiscono a Banca Intesa e saranno pertanto gestite dalla stessa Banca, mentre altre sofferenze, comprese nell'ambito dell'intervento adottato dal Governo, saranno gestite dalla società SGA.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ribadisce che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 18 di lunedì 3 luglio, rilevando come, alla luce del numero delle proposte emendative che saranno presentate, si procederà a definire meglio l'organizzazione dei lavori della Commissione per il seguito dell'esame del disegno di legge, che, come già ampiamente anticipato, dovrà concludersi entro la prossima settimana. In tale contesto ritiene comunque che l'esame degli emendamenti potrà essere avviato o nel pomeriggio di martedì 4, con l'espressione dei giudizi di ammissibilità sugli emendamenti, ovvero nella giornata di mercoledì 5.

Informa quindi che proseguiranno i contatti già avviati per verificare quali audizioni sia possibile svolgere, tenendo conto della tempistica già definita e delle disponibilità dei soggetti richiesti ad intervenire in audizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997, e al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e altre disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per lo sviluppo dell'economia nazionale mediante l'incentivazione degli investimenti e dell'insediamento di imprese nella città metropolitana di Milano.**

**C. 4456 Bernardo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare la proposta di legge C. 4456 Bernardo, recante disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per lo sviluppo dell'economia nazionale mediante l'incentivazione degli investimenti e dell'insediamento di imprese nella città metropolitana di Milano, volta a favorire

nuovi investimenti al fine di rendere attrattiva la città di Milano rispetto alle imprese multinazionali che potrebbero essere costrette nel prossimo futuro a trasferirsi dal Regno Unito, a seguito della sua uscita dall'Unione Europea.

Illustra in sintesi la proposta, la quale prevede alcune agevolazioni tributarie per i soggetti esteri che si trasferiscono nella città di Milano. Tali agevolazioni, che in via generale si protraggono per 5 anni e sono condizionate al fatto che le imprese assumano almeno 50 lavoratori a tempo indeterminato consistono:

nella riduzione dell'IRAP;

nell'esclusione a favore dei lavoratori espatriati di alcuni *fringe benefit* dal reddito imponibile;

nell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per le cessioni di immobili, compresi i terreni;

nell'applicazione del regime di adempimento collaborativo; accesso alla disciplina dell'interpello sui nuovi investimenti;

nell'applicazione della ritenuta sugli utili a titolo di imposta con aliquota all'1,20 per cento.

In merito rammenta preliminarmente che su tale tematica la Commissione Finanze della Camera il 17 gennaio 2017 ha approvato la risoluzione n. 7-01138 Bernardo, con la quale si impegna il Governo a intraprendere iniziative per favorire la creazione di un distretto finanziario a Milano, in considerazione dell'esito del referendum britannico che ha dato avvio all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

Rammenta inoltre che attualmente hanno sede a Londra due autorità europee: l'EBA – *European Banking Authority* (Autorità bancaria europea) e l'EMA – *European Medicine Agency* (l'Agenzia europea del farmaco). In vista del loro

trasferimento i Paesi interessati a ospitare le due autorità dovranno proporre la candidatura entro il 31 luglio. Da quanto si apprende dalla stampa, l'Italia sembra orientata ad accogliere l'EMA a Milano; mentre per l'EBA sembra molto quotata la candidatura di Francoforte, dove ha sede la BCE.

Passando quindi a illustrare il contenuto della proposta di legge, l'articolo 1 interviene sulla disciplina dell'IRAP di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedendo un'aliquota all'1,50 per cento a favore dei soggetti passivi dell'imposta che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano.

Per beneficiare dell'aliquota ridotta tali soggetti devono trasferire la residenza fiscale in Italia e devono essere controllati da soggetti residenti in Italia ovvero in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. La società controllante deve disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. In alternativa si può trattare di soggetti di nuova costituzione fiscalmente residenti in Italia, controllati con le medesime modalità da soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, non controllati, anche tramite partecipazioni possedute da loro parti correlate, da soggetti residenti (ai sensi del comma 1-*ter* dell'articolo 16 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997).

Nel caso di soggetti di nuova costituzione il requisito del controllo si intende soddisfatto anche in caso di stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 446).

La riduzione dell'IRAP spetta a condizione che i soggetti sopra indicati assumano, entro il termine del primo periodo d'imposta di applicazione e, in ogni caso, mantengano alle proprie dipendenze per almeno cinque periodi d'imposta lavora-

tori con contratto a tempo indeterminato per almeno 50 unità (comma 1-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 446).

Al riguardo segnala come l'agevolazione spetti per il periodo d'imposta successivo a quello in cui si acquisisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro successivi (comma 3-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 446). Tuttavia i beneficiari decadono dal diritto alle stesse se non mantengono i requisiti previsti dal comma 1-*ter* per almeno cinque periodi d'imposta e le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori (di cui al comma 1-*quinquies*) non siano rispettate. In tale caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi (comma 3-*ter* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 446).

L'articolo 2 in primo luogo interviene sull'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che esclude determinati importi dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente, includendovi a favore dei lavoratori espatriati alcuni *fringe benefit*.

Pertanto, a favore dei lavoratori che acquisiscono la residenza in Italia e che sono assunti da soggetti che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni della stessa città metropolitana, non concorrono a formare il reddito:

le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, per l'abitazione principale, per la fruizione, anche da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi, e per i viaggi da e verso la destinazione di residenza originaria (ai sensi della nuova lettera *i-ter*) dell'articolo 51, comma 2, del TUIR);

le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro, per la parte eccedente le somme e i valori percepiti da soggetti aventi la medesima qualifica nell'ambito della stessa società o della stessa stabile organizzazione. Ai fini delle determinazioni della parte eccedente non si tiene conto delle somme e dei valori di cui alla citata lettera *i-ter*) (ai sensi della nuova lettera *i-quater*) dell'articolo 51, comma 2, del TUIR);

Il nuovo comma 9-*bis* del predetto articolo 51 del TUIR – introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 2) – individua i lavoratori espatriati cui si applicano le suddette norme. Si tratta di lavoratori che acquisiscono la residenza in Italia, assunti da soggetti che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano, e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni della stessa città metropolitana. I soggetti che li assumono, in analogia a quanto previsto dall'articolo 1, devono trasferire la residenza fiscale in Italia e devono essere controllati da soggetti residenti in Italia ovvero in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. La società controllante deve disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. In alternativa si può trattare di soggetti di nuova costituzione fiscalmente residenti in Italia, controllati con le medesime modalità da soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, non controllati, anche tramite partecipazioni possedute da loro parti correlate, da soggetti residenti. Nel caso di soggetti di nuova costituzione il requisito del controllo si intende soddisfatto anche in caso di stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (ai sensi del nuovo comma 9-*ter* dell'articolo 51 del TUIR).

L'agevolazione per i lavoratori espatriati non è pertanto condizionata al requisito dell'assunzione di almeno 50 lavoratori a tempo indeterminato.

Il nuovo comma 9-*quater* stabilisce che le agevolazioni introdotte a favore dei lavoratori espatriati si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in cui il lavoratore espatriato acquisisce la residenza e per i quattro periodi successivi.

La lettera *b*) dell'articolo 2 della proposta di legge modifica la disciplina della deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali (di cui all'articolo 96 del TUIR).

Al riguardo ricorda che il vigente articolo 96, comma 1, primo periodo, del TUIR stabilisce che gli interessi passivi ed oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b*), del TUIR, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Il risultato operativo lordo (ROL) è definito dal comma 2 come la differenza tra il valore e i costi della produzione (come definiti dal codice civile), con specifiche esclusioni (tra cui i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio).

Con la modifica recata dalla lettera *b*) è previsto che l'eccedenza sia pienamente deducibile fino all'importo di 3 milioni di euro per periodo d'imposta e, oltre detto importo, nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

Evidenza che tale estensione della deducibilità è prevista in via generale e non è limitata ai soggetti che si trasferiscono dall'estero nel distretto di Milano.

Al riguardo ricorda che la disciplina della deducibilità degli interessi passivi è stata recentemente modificata dal decreto legislativo n. 147 del 2015. In particolare sono stati inclusi nel calcolo del ROL anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere; è stata abrogata la di-

sposizione che limitava, in capo all'emittente, la deducibilità di interessi passivi relativi ai titoli obbligazionari emessi; è stata prevista la piena deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione solo per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

La lettera *c*) dell'articolo 2 aggiunge un nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 166-*bis* del TUIR, in tema di trasferimento della residenza nel territorio dello Stato.

Viene previsto in particolare che la norma che consente di assumere quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale (corrente), e non il costo storico, si applica anche alle società che acquisiscono la residenza fiscale italiana per effetto di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi (previste dall'articolo 178 del TUIR).

L'articolo 3 della proposta di legge stabilisce l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per il trasferimento del diritto di proprietà e per il trasferimento o la costituzione dei diritti reali di godimento relativi a immobili, compresi i terreni, ubicati nella città metropolitana di Milano, con esclusione di quelli aventi ad oggetto i fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9, se effettuati a favore di soggetti che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano. Anche in questo caso è richiesto che i soggetti beneficiari dell'agevolazione trasferiscano la residenza fiscale in Italia e siano controllati da soggetti residenti in Italia ovvero in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. La società controllante deve disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. In alternativa si può trattare di soggetti di nuova costituzione fiscalmente residenti in Italia, controllati con le medesime modalità

da soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, non controllati, anche tramite partecipazioni possedute da loro parti correlate, da soggetti residenti. Nel caso di soggetti di nuova costituzione il requisito del controllo si intende soddisfatto anche in caso di stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Tale agevolazione spetta a condizione che i soggetti sopra indicati assumano o si impegnino ad assumere, entro l'anno solare successivo all'iscrizione del registro delle imprese e, in ogni caso, mantengano alle proprie dipendenze per almeno cinque anni solari lavoratori con contratto a tempo indeterminato per almeno 50 unità.

L'agevolazione spetta per l'anno solare in cui i soggetti interessati abbiano effettuato l'iscrizione nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano e per i quattro anni successivi.

I beneficiari decadono dal diritto se non mantengono i requisiti richiesti per almeno cinque periodi d'imposta e le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori non siano rispettate. In tale caso sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono dovuti gli interessi di mora previsti dal comma 4 dell'articolo 55 del Testo unico dell'imposta di registro (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986), nel caso in cui il contribuente è assoggettato ad accertamento e gli sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta complementare.

In merito rammenta che il citato comma 4 dell'articolo 55 del Testo unico dell'imposta di registro prevede che per gli interessi si applicano le disposizioni delle leggi n. 29 del 1961, n. 147 del 1962 e n. 130 del 1978. L'articolo 1 della legge n. 29 del 1961 stabilisce la misura degli interessi moratori: tale norma è stata successivamente modificata (anche dalla legge n. 130 del 1978). Da ultimo il tasso

degli interessi è stato fissato dal decreto ministeriale 21 maggio 2009 all'1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Qualora i trasferimenti abbiano a oggetto immobili non strumentali di imprese costruttrici ovvero immobili di imprese che vi hanno eseguito interventi edilizi (richiamo all'articolo 10, primo comma, numero 8-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e gli stessi immobili siano successivamente trasferiti per atto a titolo oneroso o gratuito prima di cinque anni dalla data del loro acquisto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria con una soprattassa del 30 per cento.

L'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa spetta anche per l'acquisto delle pertinenze degli immobili che si trovano nella città metropolitana di Milano, anche se con atto separato. Sono comprese tra tali pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie), destinate a servizio degli immobili oggetto dell'acquisto agevolato.

Le agevolazioni previste dall'articolo 2 sono riconosciute nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti « *de minimis* ».

Le misure che rispettano i criteri fissati nel regolamento *de minimis* non costituiscono aiuti di Stato secondo la disciplina europea e pertanto non necessitano di preventiva notifica alla Commissione europea per l'approvazione.

L'articolo 4 della proposta di legge, intervenendo sull'articolo 7 del decreto legislativo n. 128 del 2015, dispone l'estensione del regime dell'adempimento collaborativo e dei relativi effetti di natura premiale ai soggetti esteri che, indipendentemente dal loro volume di affari o di ricavi, si trasferiscono o effettuano nuovi insediamenti nella città metropolitana di Milano. Tale estensione è condizionata all'assunzione di lavoratori con contratto a

tempo indeterminato per almeno 50 unità. Per individuare i soggetti ai quali è rivolta la norma sono richiamati i requisiti introdotti nell'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge n. 446 del 1997 dall'articolo 1 della proposta di legge.

Al riguardo ricorda che l'adempimento collaborativo è il regime agevolativo – introdotto dal decreto legislativo n. 128 del 2015 – che intende promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. Per accedere al nuovo regime dell'adempimento collaborativo è necessario che il contribuente sia dotato di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ovvero del rischio di operare in violazione di norme o di principi tributari. Gli effetti di natura premiale connessi al regime sono previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 128 del 2015, il quale prevede, in sintesi:

una procedura abbreviata di interpello preventivo nell'ambito della quale l'Agenzia delle entrate si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta;

l'applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell'accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l'Agenzia delle entrate non condivide la posizione dell'impresa;

l'esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.

In tale ambito rammenta che, con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze del 15 giugno 2016, è stato disciplinato l'interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo. Il provvedimento disciplina i termini e le modalità applicative attraverso le quali il contribuente può presentare l'istanza di interpello abbreviato, prima della scadenza dei termini previsti per l'assolvimento degli obblighi tributari. Il contribuente ammesso al regime dell'adempimento collaborativo, nell'ambito delle interlocuzioni conseguenti all'accesso al regime, può infatti interpellare l'Agenzia delle entrate per ottenere una risposta in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete in relazione alle quali ravvisa rischi fiscali, da intendersi quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario. Con la circolare 38/E del 16 settembre 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul regime dell'adempimento collaborativo. In fase di prima attuazione, al regime di *cooperative compliance* possono partecipare i contribuenti che hanno ricavi o volume d'affari superiori ai 10 miliardi di euro. La soglia per partecipare al programma scende a un miliardo di euro per quelle realtà che hanno scelto di partecipare al Progetto Pilota sin dall'avvio. Nessuna soglia, invece, per le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti.

L'articolo 5 della proposta di legge, intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 147 del 2015, prevede l'estensione dell'accesso all'interpello sui nuovi investimenti per i soggetti esteri che, indipendentemente dal valore del nuovo investimento, si trasferiscono o che effettuano nuovi insediamenti nella città metropolitana di Milano. Anche in questo caso la possibilità di accedere all'interpello è riconosciuta a condizione che i soggetti beneficiari assumano lavoratori con contratto a tempo indeterminato per almeno 50 unità.

Al riguardo ricorda che l'articolo 2 del richiamato decreto legislativo n. 147 del 2015 ha introdotto nell'ordinamento una nuova tipologia di interpello, indirizzato alle società che effettuano nuovi investimenti di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro e che abbiano ricadute occupazionali significative. Con lo scopo di dare certezza al contribuente in merito ai profili fiscali del piano di investimento che intende attuare, viene prevista la presentazione di un *business plan* in cui sono descritti, oltre alle caratteristiche e all'ammontare dell'investimento, anche l'incremento occupazionale in relazione alla attività in cui avviene l'investimento. Sono dunque valutati i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano.

L'istanza può essere presentata dalle imprese residenti e non residenti (con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato), nonché da soggetti che non siano qualificabili come imprese, in quest'ultimo caso a condizione che l'investimento si traduca nello svolgimento di un'attività commerciale o comportamenti operativi aventi come *target* imprese.

La risposta deve essere fornita entro 120 giorni (prorogabili, se necessaria documentazione integrativa, di ulteriori 90 giorni) e vincola l'Agenzia delle entrate, in relazione al piano di investimento descritto nell'istanza, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'investimento, senza possibilità di rettifica in autotutela, restando valida fino a che sono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla cui base è stata resa (o desunta in caso di silenzio-assenso).

L'articolo 6 della proposta di legge modifica l'articolo 27, comma 3-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, estendendo l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 1,20 per cento ai dividendi distribuiti da soggetti fiscalmente residenti in Italia a società residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea che consentono un adeguato scambio di informazioni.

La norma vigente prevede tale ritenuta a titolo di imposta per gli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Segnala che la relazione afferma, al riguardo, che la localizzazione in Italia di società *holding* e di sedi centrali renderebbe più trasparente la struttura societaria, in considerazione delle maggiori informazioni che devono essere fornite al registro delle imprese.

L'articolo 7 dispone la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2018, in 60 milioni di euro per l'anno 2019, in 80 milioni di euro per l'anno 2020 e in 100 milioni di euro per gli anni 2021 e seguenti, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Propone quindi fin d'ora di procedere, nel mese di luglio, a un Seminario istituzionale sulle tematiche affrontate dal provvedimento, il quale risulta sottoscritto da numerosi gruppi e assume un rilievo particolarmente significativo, anche in considerazione delle prossime decisioni che dovranno essere assunte in relazione allo spostamento di sede di alcune autorità europee, tra cui in particolare l'*European Banking Authority*, attualmente ubicate a Londra.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.10.**



**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033.**

**Atto n. 413.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 giugno scorso.

Sebastiano BARBANTI (PD), *relatore*, come già anticipato nella seduta di ieri, si riserva di formulare una proposta di parere, che sarà trasmessa informalmente via *email* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di oggi.

Carlo SIBILIA (M5S), in considerazione dei tempi già molto ristretti concessi alla Commissione per l'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 99 del 2017, invita il Presidente a organizzare i lavori della Commissione in modo da riservare il più ampio spazio possibile al prosieguo dell'*iter* del predetto decreto-legge e da consentire lo svolgimento delle audizioni richieste dal gruppo M5S, posticipando a questo fine, ove necessario, l'esame degli altri provvedimenti inseriti all'ordine del giorno della Commissione: in tale prospettiva ritiene che il voto sulla proposta di parere del relatore sullo schema di decreto legislativo debba aver luogo successivamente alla conclusione dell'esame del predetto decreto-legge n. 99.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alla considerazione espressa dal deputato Sibilìa, ricorda che il termine di espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in

esame è già scaduto il 12 giugno scorso e che pertanto il Governo sta ancora attendendo il predetto parere. Sotto il profilo organizzativo rileva inoltre, come, molto probabilmente, le votazioni sugli emendamenti riferiti al decreto-legge n. 99 del 2017 avranno luogo a partire da mercoledì 5 luglio prossimo, e come pertanto, in tale contesto, la Commissione avrà la possibilità di procedere alla votazione sullo schema di decreto nella giornata di martedì 4.

Carlo SIBILIA (M5S), nel ribadire come la Commissione abbia a disposizione tempi molto compressi per l'esame del citato decreto-legge n. 99, il quale contiene misure che coinvolgono l'interesse pubblico in maniera rilevante, ribadisce la propria richiesta affinché sia data priorità all'esame del predetto decreto-legge nell'ambito dei lavori della Commissione della prossima settimana. In tale contesto, nel confermare il giudizio estremamente critico del M5S sul complesso delle misure recate dal provvedimento, ribadisce la volontà del suo gruppo di dedicare il massimo impegno all'esame dell'intervento legislativo, nel tentativo di modificare radicalmente il testo del decreto-legge attraverso un'ampia attività emendativa.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene che tutti i gruppi politici dedichino grande impegno ed attenzione a tutte le questioni affrontate dalla Commissione, ritenendo che, sebbene nel corso della prossima settimana occorra certamente dare priorità alla discussione del decreto-legge n. 99, sia comunque possibile, anche in tale occasione, affrontare un altro argomento urgente, quale l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di martedì 4 luglio prossimo.

**La seduta termina alle 14.15.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dello Sport .....	50
5-11694 Borghesi: Sulle nomine dei componenti della giustizia antidoping .....	51
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	56
5-11695 Coscia: Sull'obbligo della dotazione e impiego di un dispositivo salvavita nelle società sportive dilettantistiche .....	51
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	57
5-11696 Simone Valente: Sull'elezione a Presidente di federazioni sportive nazionali di soggetti che hanno riportato condanne .....	51
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	58
5-11697 Nicchi: Sui certificati medici per l'attività ludico-motoria, organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche .....	51
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	60

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Atto n. 421) (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	52
ALLEGATO 5 (Rilievi deliberati dalla commissione) .....	61

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. (C. 66 Realacci, C. 3804 Donati e C. 4085 Picchi) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta C. 4402 Bechis – Proposta di testo unificato</i> ) .....	52
ALLEGATO 6 (Proposta di testo unificato della relatrice) .....	62
Istituzione del 'Premio biennale Giuseppe Tatarella' e disposizioni in favore della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Tatarella, per la conservazione della memoria del deputato scomparso l'8 febbraio 1999. (C. 4219 Distaso) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il Ministro per lo sport, Luca Lotti.

**La seduta comincia alle 9.**

##### Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dello Sport.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche mediante la diretta web-tv.

**5-11694 Borghesi: Sulle nomine dei componenti della giustizia antidoping.**

Stefano BORGHESI (LNA) illustra la sua interrogazione.

Il ministro Luca LOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Stefano BORGHESI (LNA), replicando, si dichiara non soddisfatto, perché il Ministro implicitamente riconosce gli aspetti problematici di confusione di ruoli e di insufficiente indipendenza dei soggetti nominati, tra l'altro senza una precisa procedura di carattere comparativo. È dell'opinione che le nomine ai vertici degli organi di giustizia sportiva meritino maggiore attenzione, trattandosi di incarichi in un settore cruciale per l'affidabilità dello sport. Gli appare di tutta evidenza, invece, che non ci sia la volontà del Governo di intervenire nel settore in modo concreto e trasparente.

**5-11695 Coscia: Sull'obbligo della dotazione e impiego di un dispositivo salvavita nelle società sportive dilettantistiche.**

Laura COCCIA (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione.

Il ministro Luca LOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Laura COCCIA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta in quanto la risposta conferma l'attenzione del Governo al mondo dello sport in tutti i suoi aspetti, anche quello di tutela della salute pubblica. È infatti importante fare prevenzione e adoperarsi affinché tutti siano sufficientemente informati per essere in grado di affrontare situazioni di emergenza.

**5-11696 Simone Valente: Sull'elezione a Presidente di federazioni sportive nazionali di soggetti che hanno riportato condanne.**

Simone VALENTE (M5S) illustra la sua interrogazione.

Il ministro Luca LOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Simone VALENTE (M5S), replicando, fa presente che questa non è la prima interrogazione presentata dal suo gruppo in materia. Ritiene, infatti, che quello delle nomine ai vertici delle federazioni sportive di soggetti che hanno riportato condanne resti un nodo da sciogliere, che inficia la correttezza che tali incarichi richiederebbero. Voltare le spalle per non vedere l'opacità di queste situazioni nuoce a tutto il mondo sportivo e agli organi che lo governano.

**5-11697 Nicchi: Sui certificati medici per l'attività ludico-motoria, organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche.**

Filippo FOSSATI (MDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione.

Il ministro Luca LOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Filippo FOSSATI (MDP), replicando, si dichiara d'accordo con quanto affermato dal Governo, in merito all'importanza di sottoporsi ai necessari controlli medici prima dell'avvio di qualunque attività ludico-motoria. Tuttavia, deve preliminarmente ricordare che l'esercizio dello sport generalmente annovera, oltre che la ludico-motoria, anche l'attività non agonistica e anche quella agonistica. Mentre la certificazione medica per l'attività ludico-motoria è rilasciata senza particolari oneri, viceversa le certificazioni per lo sport agonistico e non involgono visite e analisi diagnostiche talora complesse e approfondite (come, per esempio, l'elettrocardiogramma sotto sforzo) che costano molto. Quanto in particolare al certificato medico per l'attività non agonistica – ed era questo il senso del suo quesito – la disciplina è diversa a seconda dell'ente presso cui essa è praticata. Se lo sport non agonistico è svolto presso enti diversi, la

certificazione generalmente è analoga a quella dell'attività ludico motoria, mentre invece se è svolto presso le associazioni sportive dilettantistiche, le cui attività comprendono anche l'agonismo vero e proprio, la regola della certificazione è unica e segue i criteri dello sport agonistico, in modo da risultare molto oneroso per chi pratica quello non agonistico. Questa disparità di trattamento si riversa a danno delle società sportive dilettantistiche che soffrono pertanto la concorrenza – oggi giuridicamente legittima – ma in sostanza sleale dei soggetti non sportivi che possono offrire un'iscrizione a costi inferiori, in quanto su di essa non grava anche quello del certificato medico analogo a quello agonistico.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.30.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

(Atto n. 421).

(Rilievi alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Dopo aver ricordato che ieri si sono svolte le audizioni informali della segretaria generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, architetto Antonia Pasqua Recchia e della direttrice generale per interventi in materia di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dottoressa Simona Montesarchio, chiede se qualcuno intenda intervenire, altrimenti domanda alla relatrice se abbia predisposto una proposta di rilievi.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, illustra sinteticamente una proposta di rilievi (*vedi allegato 5*).

Gianluca VACCA (M5S) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, mette ai voti la proposta di rilievi della relatrice.

La Commissione l'approva.

**La seduta termina alle 13.25.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.

(C. 66 Realacci, C. 3804 Donati e C. 4085 Picchi).

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta C. 4402 Bechis – Proposta di testo unificato).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che risulta assegnata alla VII Commissione anche la proposta di legge C. 4402 Bechis, recante « Disposizioni per la promozione, la valorizzazione e il sostegno della musica popolare e amatoriale ». In considerazione del fatto che l'indicato progetto di legge verte su analoga materia, ne propone l'abbinamento alla proposta di legge n. 66, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento. Dà la parola alla relatrice.

Caterina PES, *relatrice*, illustra un nuovo testo (*vedi allegato 6*).

Bruno MURGIA (FdI-AN) apprezzando il contenuto del testo illustrato dalla relatrice, ricorda che a seguito dell'approvazione di un emendamento a firma Rampelli al disegno di legge di bilancio 2017 (si riferisce all'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016), è stato istituito nello stato di previsione del MIBACT il Fondo nazionale per la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 che potrebbe essere integrato con le risorse previste dalla proposta di legge in esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione del 'Premio biennale Giuseppe Tatarella' e disposizioni in favore della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Tatarella, per la conservazione della memoria del deputato scomparso l'8 febbraio 1999.**

(C. 4219 Distaso).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, ha assunto con piacere la funzione di relatore, per motivi sia politici sia personali, giacché considera Tatarella una persona che

ha giocato un ruolo chiave nell'evoluzione della destra italiana e che è nato il suo stesso giorno. La proposta di legge intende valorizzarne la figura, istituendo, a memoria della sua scomparsa l'8 febbraio 1999, un Premio biennale a lui intitolato, e recando disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Giuseppe Tatarella. Si tratta di un intervento parallelo a quello deliberato, alcuni anni fa, per la conservazione della memoria del deputato socialista Giuseppe Di Vagno, assassinato nel 1921. In particolare, anche in questo caso si prevede l'istituzione di un Premio biennale, da conferire, ad anni alterni, il 17 settembre – giorno della sua nascita –, alla presenza di delegati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Segnala che la prima assegnazione è prevista dall'articolo 1 per il 17 settembre 2017, mentre, invece, più realisticamente, l'articolo 4 autorizza la relativa spesa a decorrere dal 2019. Evidenzia che l'ente responsabile dell'organizzazione del Premio è individuato nella Fondazione Giuseppe Tatarella che opera, a tal fine, sotto la vigilanza del MIBACT. In particolare, la Fondazione provvede alla redazione del bando e ad ogni altro adempimento connesso all'assegnazione del Premio, finalizzato a segnalare figure, italiane ed europee, che si sono contraddistinte nell'attività di promozione della cultura del Mezzogiorno. L'ammontare del Premio è fissato in euro 50.000. La Fondazione può comunque decidere se ripartire la somma in più premi, da assegnare, all'esito della valutazione effettuata dalla giuria di cui all'articolo 3, sulla base di criteri di merito. Questi ultimi e le valutazioni svolte per la selezione dei vincitori sono pubblicati nei siti *internet* del MIBACT e della Fondazione. Ricorda che il tema del Premio per ogni edizione è deciso, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un Comitato scientifico nominato dal Presidente del Consiglio, su proposta della Fondazione, e composto da 3 studiosi di chiara fama di storia contemporanea, di scienza politica e della cultura mediterranea.

nea e meridionale. I criteri e le valutazioni per la nomina dei membri del Comitato scientifico sono resi pubblici attraverso i siti *Internet* della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Fondazione. Specifica che il tema del Premio deve essere individuato tra i seguenti ambiti: storia della destra italiana, a partire dalla Repubblica di Salò fino all'epoca attuale; conflitti sociali e lotte politiche; cambiamenti istituzionali, regionali e locali avvenuti nel Mezzogiorno nel XX secolo e prospettive per il XXI secolo; Bari, la Puglia e la cultura nella civiltà mediterranea; ideali di giustizia, di solidarietà e di pace in Italia e nel mondo; modelli politici e culturali della destra, del mondo cattolico e laico e delle realtà monarchiche nella cultura politica e nella storia nazionale; ruolo storico del Mezzogiorno d'Italia nell'Occidente e nel Mediterraneo. Il vincitore o i vincitori del Premio sono individuati da una giuria formata da 6 componenti: il Presidente, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo fra studiosi di chiara fama nel settore delle scienze politiche, scelto nell'ambito dell'università, del giornalismo, o della politologia italiani; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante della Presidenza della regione Puglia; tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea e della politica italiana nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Al riguardo segnala che occorrerebbe specificare l'atto e il soggetto che provvederà alla nomina di tutti i membri della giuria. Inoltre, si prevede che alla Fondazione è concesso un contributo straordinario *una tantum* per il 2017, pari a euro 100.000, da impiegare, fra l'altro, per l'organizzazione, la redazione degli inventari, l'automazione, l'informaticizzazione, nonché la definitiva e permanente apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio storico. Alla Fondazione è affidata l'adozione delle misure necessarie per garantire la piena accessibilità, anche attraverso la pubblicazione telematica, delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'utilizzazione delle risorse, allo scopo di favorire forme diffuse

di controllo. Fa presente che all'onere derivante dall'attuazione della legge, pari a euro 100.000 per l'anno 2017 e ad euro 50.000, ad anni alterni, a decorrere dal 2019, si provvede attraverso corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Ricordando il lavoro, con finalità analoghe, svolto dalla Commissione in occasione dell'esame delle proposte di legge C 1092 (premio Di Vagno) e C 3844 (iniziative per preservare la memoria di Matteotti), torna a sottolineare l'importanza della figura di Tatarella.

Francesco D'UVA (M5S), prendendo spunto dal parallelismo evidenziato dal relatore tra questa proposta di legge e quella su Di Vagno (oggi la legge n. 86 del 2015), ricorda la posizione contraria del Movimento 5 Stelle già espressa in occasione dell'esame sull'AC 1092. Sottolinea che, se all'epoca il suo gruppo venne accusato di avere idee filofasciste, si aspetta che oggi, al contrario, verrà tacciato di filo-comunismo. In realtà, prescindendo dalle idee politiche della persona che queste proposte di legge intendono commemorare, il Movimento 5 Stelle si è sempre dichiarato contrario a provvedimenti che sostanzialmente si propongono di assegnare contributi straordinari a specifiche fondazioni o organizzazioni.

Bruno MURGIA (FdI-AN) ringrazia il collega Rampi per l'onestà intellettuale che ha contraddistinto la sua esposizione. Ricorda quindi il fondamentale contributo del deputato Tatarella alla democrazia, avendo favorito, in una fase politica molto complessa, il processo che ha portato all'ingresso della destra nel gioco parlamentare. È per questo che ritiene giusto e doveroso dare rilievo alla figura di quel « ministro dell'armonia », come Tatarella veniva chiamato. Riconduurre una forza politica nell'ambito degli equilibri parlamentari, significa dare consistenza alla democrazia: un'esperienza che lui stesso ha vissuto in casa, avendo nonni di orientamento politico opposto che gli hanno consentito di operare liberamente la propria scelta politica definitiva.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) ricorda che il compito della Commissione, in questi casi, è quello di sottolineare il valore culturale dell'impegno di una determinata figura storica, prescindendo dalla sua appartenenza politica. Tatarella fu un riformatore e la sua attività ha avuto un peso che dura ancora oggi: ciò merita un'attenzione e 360 gradi, non a 180 come spesso avviene quando si guarda un periodo storico. La VII Commissione deve interessarsi all'aspetto culturale e dare un giusto rilievo a chi ha fornito importanti contributi in tal senso, anche senza nascondere le idee politiche, come sembrava volessero fare tanti i tanti emendamenti presentati alla proposta di legge su Di Vagno che intendevano espungere la parola socialista dal testo.

Francesco D'UVA (M5S) chiarisce che il fine degli emendamenti cui si riferiva la collega Malpezzi era chiaramente ostruzionistico, come sempre avviene quando un gruppo di opposizione cerca di fermare l'iter di una proposta di legge, utilizzando gli espedienti regolamentari consentiti.

Umberto D'OTTAVIO (PD) interviene per ricordare che Tatarella era nato a Cerignola, città in cui è nato anch'egli, che aveva già dato i natali a Giuseppe Di Vittorio e a Nicola Zingarelli. Ritiene che la proposta di legge abbia il merito di onorare la memoria del deputato pugliese di destra e che in politica possono esserci

avversari, ma non nemici: in questo sta la democrazia.

Edoardo NESI (Misto) esprime il proprio stupore: oggi deve riconoscersi nella posizione del Movimento 5 Stelle e sottolinea che proposte di legge come quella in esame sono da guardare con sospetto, perché quasi mai mantengono ciò che promettono. Ritiene, inoltre, che l'entità del premio sia eccessiva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, preannunzia che proporrà lo svolgimento di audizioni informali e, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sui lavori della Commissione, comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato, riunitosi ieri, ha esaminato un'ipotesi di calendario, rispetto alla quale il gruppo del Partito democratico ha chiesto di considerare il provvedimento C. 3960. Esso verrà, quindi, inserito nel calendario dei lavori della Commissione per mercoledì 5 luglio, anche perché esso è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il 17 luglio 2017. Comunica altresì che nella settimana prossima la Commissione dovrà esprimere anche il parere alla VI Commissione finanze sul decreto-legge n. 99 del 2017. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

ALLEGATO 1

**5-11694 Borghesi: Sulle nomine dei componenti della giustizia antidoping.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la sua interrogazione, il collega Borghesi sottopone alla mia attenzione la questione legata alle nomine negli organismi di governo della Nado Italia, che è l'organismo italiano preposto alla prevenzione e alla repressione dell'uso di sostanze dopanti nello sport.

Prima di entrare nel merito della questione posta dal collega, è necessaria una breve premessa sulla natura di questo organismo.

Ricordo che l'ordinamento sportivo internazionale riconosce Wada come organismo internazionale di governo e di riferimento in materia di lotta al doping e che esso ha adottato un Codice, conosciuto come *codice mondiale antidoping*, che deve essere obbligatoriamente adottato dai comitati olimpici di tutti i paesi membri del CIO, a pena di esclusione dalle Olimpiadi.

Con la legge 230 del 2007 il nostro Paese, al fine di uniformarsi ai principi sanciti dal codice mondiale antidoping, ha poi ratificato la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, impegnandosi, tra le altre cose, a istituire un organo nazionale antidoping indipendente, di derivazione funzionale della agenzia mondiale antidoping.

La Nado Italia costituisce dunque l'organismo indipendente richiesto dalla Convenzione internazionale al quale compete

la responsabilità esclusiva in materia di adozione ed applicazione delle norme del *codice mondiale antidoping*.

Venendo al merito dell'interrogazione, faccio presente all'on. Borghesi che le disposizioni contenute nella legge 15 del 2004, che è quella alla quale si fa riferimento nell'interrogazione, e a maggior ragione quelle contenute nel codice di giustizia sportiva (che disciplinano le procedure di nomina, la composizione ed il funzionamento degli organi di giustizia sportiva endofederale ed esofederale), non possono trovare applicazione con riferimento agli organi che operano nell'ambito della Nado Italia.

Diversamente, le procedure di nomina della procura nazionale antidoping, del tribunale nazionale antidoping, del comitato controlli antidoping e del comitato per l'esenzione a fini terapeutici sono contenute nel *Disciplinare di organizzazione e funzionamento* della Nado Italia, approvato dalla Giunta del Coni.

I soggetti nominati devono essere professionisti di chiara fama, esperti in materie giuridiche o tecnico-scientifiche.

Ininfluente appare peraltro la circostanza che il nuovo Procuratore nazionale provenga dal Tribunale Nazionale Antidoping: il passaggio dalla funzione inquirente a quella requirente è ammesso nel nostro ordinamento finanche ai magistrati ordinari; sarebbe del tutto singolare vietarlo nella giustizia sportiva.



## ALLEGATO 2

**5-11695 Coscia: Sull'obbligo della dotazione e impiego di un dispositivo salvavita nelle società sportive dilettantistiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la loro interrogazione, i colleghi del Partito Democratico sottopongono alla mia attenzione la questione relativa all'introduzione dell'obbligo di dotazione e impiego dei defibrillatori anche per le società sportive dilettantistiche.

Il decreto che ho approvato in concerto col Ministro della Salute, onorevole Beatrice Lorenzin, e che è in attesa di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, pone fine alle proroghe all'entrata in vigore dell'obbligo di dotazione e impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche, che venne introdotto con l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012.

Il decreto prevede un duplice obbligo.

In primo luogo, impone alle società sportive dilettantistiche che utilizzano un impianto sportivo permanente a dotarsi di un defibrillatore: senza la presenza di un dispositivo salvavita semiautomatico o a tecnologia più avanzata, l'impianto sportivo non potrà essere utilizzato, né per le gare né per gli allenamenti.

In secondo luogo, obbliga le società sportive dilettantistiche a garantire la presenza di una persona debitamente formata all'uso del dispositivo salvavita durante tutte le gare.

Gli anzidetti obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal

Coni (si veda a questo riguardo la delibera 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni, consultabile sul sito istituzionale del Coni).

Sono escluse dall'obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo.

Sono altresì escluse dai menzionati obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell'allegato A del decreto (a titolo esemplificativo: bowling, bocce, dama e freccette, tanto per citarne alcuni).

Dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento, ci tengo a fare presente che l'approvazione di questo decreto rappresenta una tappa di un percorso più ambizioso.

Sono infatti già allo studio una serie di protocolli per prevedere l'obbligo di formazione all'uso dei defibrillatori a carico degli allenatori e degli arbitri: l'obiettivo finale è quello di garantire non soltanto l'esistenza del defibrillatore in ogni impianto sportivo, ma anche quella di assicurare che dove si pratica un'attività sportiva sia sempre presente una persona debitamente formata a farne uso.

## ALLEGATO 3

**5-11696 Simone Valente: Sull'elezione a Presidente di federazioni sportive nazionali di soggetti che hanno riportato condanne.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la sua interrogazione, il collega Valente sottopone alla mia attenzione la nomina di Giuseppe Leoni alla carica di presidente dell'Aero Club Italia.

Prima di entrare nel merito del quesito posto, vorrei far presente al collega interrogante che con Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, è stato approvato il nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia, che lo definisce «ente di diritto pubblico a carattere culturale, didattico e sportivo».

Ai sensi dell'articolo 26 del nuovo Statuto dell'Aero Club Italia, il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su designazione dell'Assemblea federale: questo significa che l'assemblea può solo designare il presidente della federazione, mentre la nomina spetta formalmente al Presidente del Consiglio dei Ministri, che vi provvede con decreto.

Non solo. Lo stesso articolo 26 del nuovo Statuto dell'Aero Club, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge n. 14 del 1978 per tutti i presidenti e vicepresidenti di istituti ed enti pubblici, stabilisce che il presidente non possa essere nominato per più di tre mandati consecutivi.

Infatti, il signor Leoni, sebbene sia stato nuovamente designato dall'assemblea federale per ricoprire la carica di presidente dell'Aero Club Italia nel prossimo quadriennio, non è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Venendo al merito dell'interrogazione proposta dal collega Valente, occorre in primo luogo fare riferimento alla delibera dell'Anac del 15 marzo scorso.

L'Autorità Garante in materia di anticorruzione, interrogata sul punto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto che al signor Leoni non fossero applicabili i decreti attuativi della Legge Severino in punto di incompatibilità, in quanto il presidente dell'Aero Club svolge funzioni di rappresentanza prive di poteri di gestione.

Al contrario, invece, l'Anac ha ritenuto applicabile al signor Leoni l'articolo 11 del Codice di comportamento sportivo del Coni, che prevede la sospensione cautelare con decorrenza dalla conoscenza di una condanna, anche con sentenza non passata in giudicato.

Preso atto della delibera Anac, la Giunta Nazionale del Coni, nella seduta del 31 maggio 2017 ha deliberato, vista la sentenza di condanna del Tribunale di Roma alla pena di tre anni di reclusioni, la sospensione da ogni funzione all'interno degli organi del Coni del presidente dell'Aero Club Italia.

Sul piano federale, l'organo deputato a procedere alla sospensione cautelare del presidente ai sensi dell'articolo 11 del Codice di comportamento sportivo del Coni sarebbe il comitato etico dell'Aero Club Italia.

Dalle informazioni che ho potuto raccogliere, risulta che tale comitato etico non si fosse mai formalmente insediato e

che la sua costituzione sia avvenuta solamente a seguito di forti pressioni da parte del Coni.

Nella mia qualità di Ministro per lo Sport, mi impegno a monitorare la situazione, al fine di assicurarmi la piena

adesione di tutte le parti coinvolte alla delibera dell'Anac, che impone la sospensione del presidente designato (ma, lo voglio ricordare, non nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) dalla sua carica.

## ALLEGATO 4

**5-11697 Nicchi: Sui certificati medici per l'attività ludico-motoria, organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la sua interrogazione, il collega Fossati sottopone alla mia attenzione la questione dell'obbligo di certificazione medica per l'esercizio di attività sportiva, in particolar modo denunciando una presunta disparità di trattamento tra società e associazioni sportive dilettantistiche e altri enti senza scopo di lucro.

La questione posta trova la sua disciplina nell'articolo 2 del decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2013.

Si legge, in particolare, nella disposizione che ho citato che tutti coloro che praticano attività ludico motoria in contesti organizzati e autorizzati all'esercizio devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l'idoneità all'attività ludico-motoria.

Tale certificato deve essere poi esibito all'atto dell'iscrizione o all'avvio delle attività all'incaricato della struttura o del luogo presso cui si svolge l'attività sportiva e deve essere conservato in tali sedi in copia fino alla data di validità o fino alla cessazione dell'attività stessa.

Venendo al quesito posto dal collega, mi preme in primo luogo sottolineare come la disciplina contenuta nel decreto ministeriale al quale ho fatto riferimento poc'anzi non distingue a seconda del soggetto che organizza l'attività sportiva, ma ha riguardo esclusivamente al tipo di attività che si svolge.

Infatti, sono esclusi dall'obbligo di certificazione:

1. coloro che effettuano l'attività ludico-motoria in forma autonoma e al di

fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;

2. chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;

3. i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare.

La ragione di tali esclusioni è evidente: l'obbligo di certificazione attestante l'idoneità all'attività ludico motorie si giustifica in quanto un soggetto pratica attività sportiva in un contesto organizzato e con una certa continuità.

Laddove manchino questi requisiti, non ha senso imporre l'obbligo di certificazione (e io infatti non avevo assunto alcun impegno in proposito!): lo Stato non può far altro che limitarsi a raccomandare ai cittadini di sottoporsi a costanti controlli medici. Raccomandazione, peraltro, che vale per tutti gli ambiti della vita quotidiana, anche al di fuori dello sport.

Infatti, il decreto ministeriale che disciplina questa materia, raccomanda ai soggetti che non sono tenuti all'obbligo di certificazione, di sottoporsi comunque a un controllo medico prima dell'avvio dell'attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio: con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità.

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente  
la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1,  
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Atto n. 421).**

**RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

premessi che la Presidente della Camera dei deputati – con lettera del 19 giugno 2017 – l'ha invitata ad esprimere propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera, sull'atto del Governo n. 421;

esaminato per le parti di competenza, ai fini della trasmissione di rilievi alla V Commissione (Bilancio), nelle sedute del 21 e 29 giugno 2017, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

udita la relazione della deputata Coscia nella seduta del 21 giugno 2017;

ascoltate, altresì, le dichiarazioni dei dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, intervenuti nell'audizione informale del 28 giugno 2017;

considerato che l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 ha come apprezzabile scopo quello di destinare allo sviluppo infrastrutturale del Paese fondi su un arco temporale ragionevolmente lungo (dal 2017 al 2032);

preso in considerazione il relativo schema di riparto sulle diverse finalità;

osservato, per quel che concerne le competenze della Commissione Cultura, che sono interessati sia settori i cui programmi di spesa sono già contemplati nella legislazione degli anni recenti (è il caso dell'edilizia scolastica, in relazione alla quale si valuta positivamente la continuità degli investimenti, e sottolineata l'opportunità di prevedere ulteriori investimenti con successivi provvedimenti), sia settori di intervento relativamente nuovi (è il caso degli interventi per la sicurezza negli edifici di interesse culturale);

ritenuto che occorre garantire la concreta destinazione dei fondi alle specifiche opere indicate nell'audizione testé citata, con l'assicurazione che essi non vengano distolti in futuro da quelle specifiche finalità o comunque da obiettivi di analoga consistenza, nell'ambito della tutela dei beni culturali e della riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici;

**DELIBERA I SEGUENTI RILIEVI:**

condizioni la V Commissione il proprio parere sul provvedimento, per le parti di competenza della VII Commissione, all'effettiva destinazione dei fondi alle opere per le quali essi sono stati richiesti, come illustrato in premessa.

## ALLEGATO 6

**Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. (C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi e 4402 Bechis).**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLA RELATRICE**

## ART. 1.

*(Principi generali).*

1. La Repubblica riconosce le manifestazioni di rievocazione storica quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione, di memoria, ai sensi degli artt. 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 3 novembre 2003, e dalla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005.

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 costituiscono elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché oggetto dell'attività imprenditoriale culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale e fattore di integrazione e contrasto del disagio sociale.

## ART. 2.

*(Definizione).*

1. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni di rievocazione storica i cortei in costume, le rievocazioni e i giochi storici, che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) ripropongano usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità

del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale;

b) rievochino rilevanti avvenimenti storici, le cui origini sono comprovate da fonti documentali;

c) la cui organizzazione faccia capo ad associazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. I fini statuari sono perseguiti attraverso la ricerca e la difesa della verità storica, mediante lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli elementi di cultura materiale, quali vesti, armi, armature, attrezzi e altri oggetti di testimonianza.

## ART. 3.

*(Albo nazionale ed elenco).*

1. Sono istituiti l'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica, di seguito denominato « Albo », e l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato « Elenco ».

2. Alla tenuta dell'Albo e dell'Elenco provvede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che aggiorna annualmente i dati forniti dalle regioni.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da

emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata », sono definiti:

a) la tipologia delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica individuate ai sensi dell'articolo 2;

b) i requisiti per l'iscrizione all'Albo, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 2;

c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Albo.

4. L'Albo e l'Elenco sono pubblicati annualmente sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali e ivi aggiornati.

#### ART. 4.

*(Tutela e promozione).*

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le città metropolitane e le comunità montane sostengono e valorizzano le manifestazioni di rievocazione storica. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia.

2. Il sostegno dello Stato avviene mediante apposite sovvenzioni.

#### ART. 5.

*(Comitato scientifico).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituisce il Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto da:

a) professori universitari ordinari od associati, nelle materie della storia, dell'archivistica, della biblioteconomia, della storia dell'arte, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'antropologia culturale o della conservazione dei beni culturali, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata;

b) da un funzionario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

4. Il Comitato ha sede presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i suoi membri non percepiscono compensi ad alcun titolo né rimborsi spese.

5. Il Comitato:

a) esprime parere vincolante sul possesso dei requisiti delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, ai fini dell'inserimento nell'Albo o nell'Elenco, di cui all'articolo 3, e sul rilascio del logo « Rievocazione storica italiana », attribuito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo alle manifestazioni inserite nell'Elenco;

b) esprime pareri sulle richieste di patrocinio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore;

c) stabilisce i criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 6.

6. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali o archeologici, di centri di ricerca e delle associazioni di categoria più rappresenta-

tive del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato.

ART. 6.

*(Fondo).*

1. Per le sovvenzioni di cui all'articolo 4, comma 2, è istituito un apposito Fondo per le rievocazioni storiche, di seguito denominato « Fondo », presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018.

2. Il Fondo è destinato a erogare contributi alle associazioni e alle manifesta-

zioni di rievocazione storica per le spese relative alle loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	65
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	65

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

#### Variazioni nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che il deputato Raffaele CALABRÒ ha cessato di far della Commissione.

Comunica, altresì, che entra a far parte della Commissione come appartenente al gruppo Alternativa Popolare – Centristi per l'Europa-NCD il deputato Vincenzo GAROFALO.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).**

**Atto n. 421.**

(Rilievi alla V Commissione).

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta di mercoledì 28 giugno 2017.

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL) fa presente che per il suo gruppo il provvedimento in esame presenta due aspetti problematici. In primo luogo, evidenzia come l'arco temporale previsto dallo schema di decreto, dodici anni, si configuri troppo lungo in un'ottica di risposta concreta ed efficace alle richieste provenienti dai territori con riferimento, per esempio, a questioni di natura sismica o di dissesto idrogeologico o di superamento delle barriere architettoniche. In secondo luogo, stigmatizza la natura non vincolante dei rilievi che esprimerà la Commissione Ambiente soprattutto in funzione della indubbia necessità di evitare la dispersione delle risorse finanziarie destinate ai vari interventi e di garantire la massima efficienza degli stessi interventi.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita i membri della Commissione a far pervenire alla relatrice eventuali osservazioni ai fini della loro valutazione per la predisposizione della proposta di rilievi alla V Com-

missione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame emendamenti e rinvio</i> ) .....	67
Introduzione dell'articolo 239-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Nuovo testo C. 3343 Fiano (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	68
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	69
<b>ALLEGATO</b> ( <i>Proposta di deliberazione di rilievi</i> ) .....	71

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.**

**C. 4505 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame emendamenti e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 giugno 2017.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, sottolinea che il provvedimento in titolo è calendarizzato in Assemblea a partire dal

prossimo lunedì 10 luglio, ritiene opportuno approfondire ulteriormente le proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione che affrontano tematiche complesse quali energia e fonti rinnovabili, concessioni idroelettriche, abilitazioni professionali alla manutenzione di ascensori e montacarichi, rinviando la deliberazione della proposta di parere al prossimo martedì 4 luglio.

Davide CRIPPA (M5S) concorda con la relatrice sull'opportunità di rinviare la deliberazione della proposta di parere. Stigmatizza la perdurante assenza di un rappresentate del Governo alle sedute della Commissione, particolarmente rilevante in questo caso in cui sarebbe a suo avviso necessaria un'interlocuzione sugli interventi a favore delle imprese energivore.

Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia la relatrice per il rilevante e complesso la-

voro di approfondimento sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione. Sottolinea la rilevanza degli emendamenti in esame e, in particolare, dell'articolo aggiuntivo Francesco Sanna 11.04, volto ad affrontare complessivamente le problematiche delle imprese energivore connesse all'elevato costo dell'energia in Italia, con la previsione di nuove disposizioni compatibili con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, accede alla richiesta della relatrice Scuvera di rinviare alla prossima settimana la deliberazione della proposta di parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Introduzione dell'articolo 239-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.**

**Nuovo testo C. 3343 Fiano.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 giugno 2017.

Lara RICCIATTI (MDP), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Marco DA VILLA (M5S) osserva come sulle piattaforme di vendita *online*, quali ad esempio Amazon, sono facilmente reperibili beni che costituiscono di fatto propaganda del regime fascista e nazifascista. Al riguardo, chiede come le disposizioni in esame possano essere applicate nei confronti di responsabili di società di vendita *online* con sede legale all'estero.

Gianluca BENAMATI (PD), nel sottolineare l'importanza della proposta di legge in esame volta ad introdurre nel codice penale la punizione della propaganda del regime fascista e nazifascista, rileva che il

fenomeno ha registrato negli ultimi tempi un preoccupante incremento che giustifica l'adozione di provvedimenti volti a contrastarne la diffusione. Invita la relatrice a verificare se sia eventualmente necessario integrare la proposta favorevole con elementi che ne rafforzino il contenuto.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) ritiene opportuno sottolineare il rischio che attraverso l'introduzione del nuovo reato non si finisca per colpire il diritto dei cittadini a detenere liberamente determinati oggetti. Sottolinea quindi l'importanza che si colpisca effettivamente il commercio di beni che rappresentano una specifica fattispecie di reato.

Lara RICCIATTI (MDP), *relatrice*, ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito per il loro contributo. Ribadisce le finalità del testo in esame volto ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato in linea con la giurisprudenza costituzionale che ha da tempo precisato la sanzionabilità dell'apologia del fascismo e delle manifestazioni fasciste.

Sottolinea come la Commissione di merito abbia voluto disciplinare con attenzione la nuova fattispecie prevedendo anche l'aumento di un terzo della pena qualora il reato sia commesso attraverso strumenti telematici o informatici. Ribadisce pertanto la proposta di parere favorevole, non ritengo necessario né opportuno – data l'evidenza del reato di propaganda del regime fascista e nazifascista – integrarla con premesse o osservazioni.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea come il previsto aumento di pena potrebbe non risultare di fatto applicabile in quanto il commercio di oggetti chiaramente riferiti all'ideologia fascista o nazifascista, pur integrando quel tipo di reato, avviene spesso mediante piattaforme informatiche che hanno sedi all'estero e quindi non perseguibili secondo l'ordinamento giuridico italiano.

Luigi TARANTO (PD), con riferimento alle considerazioni del collega Crippa, ritiene che potrebbe essere inserita un'osservazione volta a prevedere iniziative a livello internazionale per contrastare il fenomeno della vendita *online* di oggetti chiaramente riferibili all'ideologia fascista o nazifascista.

Catia POLIDORI (FI-PdL) ritiene che le norme contenute nella Costituzione possano giudicarsi sufficienti al fine di contrastare efficacemente il reato di apologia del fascismo. Più in generale, sottolinea come debba essere garantita la libertà di tutti i cittadini di detenere qualsivoglia oggetto nelle proprie abitazioni, ivi comprese immagini di leader politici del passato.

Gianluca BENAMATI (PD), nel sottolineare come l'apologia di fascismo rappresenti un reato punibile secondo il nostro ordinamento, ribadisce che la nuova fattispecie in esame è volta a contrastare il commercio di beni di propaganda del regime fascista e nazifascista. Pur apprezzando la proposta del collega Taranto ritiene che, in considerazione dei chiarimenti offerti dalla relatrice sui contenuti della proposta di legge in esame, si possa approvare una proposta di parere favorevole senza premesse, condizioni o osservazioni.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.**

**Atto n. 421.**

(Rilievi alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema in oggetto, rinviato nella seduta del 28 giugno 2017.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, presenta una proposta di deliberazione di rilievi (*vedi allegato*).

Marco DA VILLA (M5S) chiede di rinviare la deliberazione alla prossima settimana atteso che alla Commissione Bilancio è stato consentito un rinvio per l'espressione del parere.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, sottolinea che la struttura dei rilievi, che implica una richiesta di approfondimento da parte della V Commissione nella fase di confronto con il Governo, richiederebbe di deliberare la proposta nei tempi più brevi possibili.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che la Commissione Bilancio in data odierna ha consentito anche ad altre Commissioni, che avevano fatto una richiesta in tal senso, di deliberare i rilievi la prossima settimana. A fronte della richiesta del deputato Da Villa, ritiene di poter rinviare alla seduta del prossimo martedì 4 luglio la deliberazione.

Davide CRIPPA (M5S) lamenta che lo schema di decreto reca indicazioni poco chiare in merito agli interventi che il Ministero dello sviluppo economico intende perseguire, stigmatizzando in particolare le spese indicate per l'industria della difesa. Con riferimento alle dotazioni per Simest, sottolinea che le risorse assegnate alle imprese per investimenti all'estero frequentemente si sono tradotte in interventi di delocalizzazione strumentalmente configurati quali attività di riorga-

nizzazione aziendale, come dimostrato dal recente caso dei *call center* Almaviva. Chiede infine che sia meglio dettagliata la finalizzazione delle risorse di 40 milioni di euro in ricerca energetica di cui alla lettera c) dell'allegato allo schema di decreto; in particolare, chiede di conoscere a quanto ammontino le risorse per l'Enea.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, sottolinea che la Commissione deve esprimere rilievi sullo schema di riparto del Fondo istituito dalla legge di bilancio 2017, nel quale non rientra la missione di finanziamento dell'Enea, ma un filone minoritario di attività. Rileva quindi che i 40 milioni indicati per ricerca nel settore energetico non rappresentano la totalità dei finanziamenti che transiteranno attraverso il Ministero dello sviluppo economico, ma quota parte del Fondo istituito dalla legge di bilancio 2017. Condivide infine l'osservazione del collega Crippa in merito al risorse destinate all'industria della difesa,

richiamando al riguardo il rilievo di cui alla lettera c) della sua proposta.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) osserva che la Simest affianca le imprese per tutto il ciclo di espansione all'estero, dalla prima valutazione di apertura ad un nuovo mercato, all'espansione attraverso investimenti diretti. Osservato che la peculiarità dell'intervento di Simest è sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese, ritiene che l'utilizzo strumentale o scorretto dei suoi finanziamenti da parte di alcune imprese non possa mettere in dubbio la sua rilevante funzione nella promozione delle imprese italiane all'estero.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

ALLEGATO

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI RILIEVI**

La X Commissione,

esaminato – per quanto di competenza ed ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento – lo « Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) » (Atto n. 421);

rammentato che con l'articolo unico di detto schema di DPCM si dispone, al comma 1, la ripartizione delle risorse di cui al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito, nell'ambito della legge di bilancio per il 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555);

rammentato ancora che dette risorse ammontano – al netto di quanto già ripartito o attribuito con precedenti provvedimenti – a circa 46.044 milioni di euro, di cui 1.166 per il 2017, 2.762 per il 2018, 3.160 per il 2019, 2.956 per il 2020 e 3.000 per ciascuna annualità dal 2021 al 2032;

sottolineato che la norma istitutiva del Fondo prevede che il suo utilizzo avvenga a mezzo di uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni dello Stato, individuando altresì, in sede di DPCM, gli interventi da finanziare ed i relativi importi ed indicando, ove necessario, modalità di utilizzo

di contributi secondo criteri di economicità e di contenimento della spesa;

sottolineato ancora che, in sede di Relazione illustrativa, si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con le amministrazioni, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti;

evidenziato altresì che soltanto in sede di Relazione illustrativa vengono riportate le indicazioni in merito agli interventi che ciascun Ministero intende perseguire con le risorse assegnate come dall'allegato che fa parte integrante del DPCM in esame;

*delibera di esprimere i seguenti rilievi:*

a) valuti la Commissione V – giuste le finalità d'impulso ai pubblici investimenti poste a base dell'istituzione del Fondo e considerati i dati rammentati dalla Corte dei Conti in sede di Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato per il 2016 (tra l'altro, spesa diretta dello Stato per investimenti pari al 12,5 per cento degli stanziamenti definitivi in conto capitale; pagamenti per 8,9 miliardi di euro, cioè – 1,6 per cento rispetto al 2015, ricomprendendo tra gli investimenti anche i contributi e i trasferimenti in conto capitale) – le più utili modalità di approfondimento, in sede di confronto con il Governo, del processo di formazione delle scelte d'intervento di detto DPCM e del loro sviluppo operativo, anche in termini di cronoprogramma;

b) in particolare, in riferimento alla finalità di cui alla lettera c) – ricerca – dell'allegato 1 al DPCM, recante attribuzione di risorse al MISE per 10 milioni di euro nel 2019 e per 30 milioni di euro per il periodo 2020-2032, nonché attribuzione di risorse al MIUR per complessivi 1.270 milioni di euro, al Ministero della Difesa per complessivi 68.2 milioni di euro, al Ministero della Salute per complessivi 23.1 milioni di euro, ed in riferimento inoltre alle connesse linee d'intervento segnalate in sede di Relazione illustrativa – ricerca spaziale (Ministero Difesa e MIUR), di cui una quota affidata ad ASI, ricerca scientifica e tecnologica (MIUR), ricerca sanitaria (Ministero Difesa e Ministero Salute) – approfondisca la Commissione V obiettivi e congruità di assegnazioni – con specifica attenzione, tra l'altro, ad attese e potenzialità del *cluster* aerospaziale italiano ed alle prospettive della ricerca energetica – anche alla luce di quanto ancora segnalato dalla Corte dei Conti, in sede di Rendiconto Generale dello Stato per il 2016, circa il posizionamento delle risorse per la ricerca in prossimità dei 3 miliardi di euro, ovvero « in linea con l'importo relativo al 2015, ma attestandosi su un valore nettamente inferiore a quello di soli pochi anni prima (poco meno di 4 miliardi nel 2010) », anche se va considerato che « una rilevante quota degli stanziamenti destinati ad attività di ricerca, in particolare di ricerca industriale e precompetitiva, viene attualmente contabilizzata in programmi appartenenti ad altre missioni facenti capo, in particolare, al Ministero per lo sviluppo economico, al Ministero della difesa e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

c) ancora in particolare, in riferimento alla finalità di cui alla lettera f) – attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – dell'allegato 1 al DPCM, recante attribuzione di risorse al MISE per 153.7 milioni di euro nel 2017, 146.2 milioni di euro nel 2018, 95 milioni di euro nel 2019, 3.100 milioni di euro per il periodo dal 2020 al 2032, nonché attribuzione di risorse al MEF per complessivi 400 milioni di euro ed al Ministero della Difesa per complessivi 5.366 milioni di euro, ed in riferimento inoltre alle connesse linee d'intervento segnalate in sede di Relazione illustrativa – consulenza e assistenza alle società italiane miste all'estero – Simest (Ministero economia e finanze), forniture militari ad alta tecnologia (Ministero Difesa e Ministero sviluppo economico) – approfondisca la Commissione V obiettivi e congruità di assegnazioni per le misure a sostegno delle esportazioni e per quelle concernenti forniture militari ad alta tecnologia, anche segnalando al Governo quanto già tra l'altro evidenziato dalla Corte dei Conti, in sede di giudizio di regolarità del Rendiconto Generale dello Stato per il 2015, circa la permanenza di rilevanti risorse per il comparto della difesa nel bilancio MISE, « ma rispetto alle quali il ruolo di quest'ultimo attiene al mero controllo finanziario e non alla programmazione e gestione dei progetti », nonché verificando le opportunità di valorizzazione degli stanziamenti dedicati alle attività industriali ed alle forniture militari ad alta tecnologia anche ai fini dello sviluppo del programma « Industria 4.0 ».



## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano ». COM(2017)252 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio e relativo allegato. COM(2017)253 final e COM(2017)253 final – Annex 1 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) ..... 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 78

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.*

#### La seduta comincia alle 13.15.

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano ».**  
COM(2017)252 final.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio e relativo allegato.**  
COM(2017)253 final e COM(2017)253 final – Annex 1.

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dei documenti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame degli atti dell'Unione europea può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione esprime il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione ai medesimi atti. Dà, quindi, la parola alla relatrice per il suo intervento introduttivo.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, segnala preliminarmente che entrambi gli atti all'esame della Commissione si inseriscono nel quadro delle prime iniziative concrete, presentate dalla Commissione europea il 26 aprile scorso, volte a concretizzare l'istituzione del Pilastro europeo dei diritti sociali. Ricorda in proposito che la XI Commissione, unitamente alla Commissione Affari sociali, ha già esaminato la Comunicazione della Commissione euro-

pea relativa all'avvio della consultazione sul Pilastro, che conteneva anche una prima stesura del Pilastro stesso, e sta ora esaminando la Comunicazione relativa all'istituzione del Pilastro e la connessa proposta di proclamazione inter-istituzionale sulla medesima materia. Nella Comunicazione relativa all'istituzione del Pilastro, le iniziative oggi all'esame della Commissione sono, infatti, richiamate nell'ambito della sezione relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare.

Quanto ai documenti in discussione, evidenzia in primo luogo che nella Comunicazione sono individuati i settori prioritari di intervento, e per ciascuno di essi, sono indicate le misure che l'Unione intende adottare per rafforzare la posizione delle donne in ambito lavorativo. A tale proposito, esprime la propria soddisfazione poiché, su diversi aspetti, la legislazione italiana appare più avanzata rispetto alle misure proposte a livello europeo, osservando che tale cammino è stato intrapreso dal legislatore italiano fin dagli anni '90 del secolo scorso con la legge n. 104 del 1992. A suo avviso, in ogni caso, è importante, che l'Unione europea abbia deciso di porre l'attenzione su tali temi, cercando di superare i vincoli di bilancio che troppo spesso in questi ultimi anni hanno frenato le politiche comuni.

La sola misura di carattere legislativo prevista è rappresentata dalla proposta di direttiva in esame, mentre sono prospettate diverse azioni non legislative, tra cui segnala: il sostegno finanziario, nell'ambito del programma « Diritti, uguaglianza e cittadinanza », a progetti transnazionali volti a migliorare l'applicazione della normativa dell'Unione europea in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare; l'avvio di uno studio specifico sull'attuazione della protezione dal licenziamento e dal trattamento sfavorevole, per valutare la situazione negli Stati membri; il finanziamento di nuovi progetti pilota rivolti ai datori di lavoro, nell'ambito del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), per l'elaborazione di meccanismi di lavoro innovativi; un approccio volto a incoraggiare il ri-

corso al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) per finanziare infrastrutture sociali, in particolare i servizi di assistenza all'infanzia e a lungo termine, anche mediante partenariati pubblico-privato.

La proposta di direttiva, in particolare, si pone dichiaratamente l'obiettivo di porre rimedio alla sotto rappresentazione delle donne nel mondo del lavoro e di sostenere lo sviluppo della carriera femminile favorendo un miglioramento delle condizioni tese a conciliare impegni di lavoro e vita familiare. La finalità della proposta, che abroga la direttiva 2010/18/UE sul congedo parentale, consiste, infatti, nel promuovere la non discriminazione e il principio della parità di genere per quanto concerne le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento economico, così come sancito nei Trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Le misure proposte dalla Commissione europea sono finalizzate a migliorare l'accesso ai meccanismi che agevolano l'equilibrio tra attività professionale e impegni di vita familiare, come i congedi per motivi familiari e le modalità di lavoro flessibili, ed aumentare il numero di uomini che si avvalgono di tali meccanismi.

In base ai dati Eurostat, una delle cause principali delle basse percentuali del tasso di occupazione femminile è rappresentata dall'inadeguatezza delle cosiddette politiche *family friendly* di conciliazione tra attività professionale e vita familiare. L'attuale quadro giuridico dell'Unione prevede incentivi limitati per indurre gli uomini a condividere equamente con le donne le responsabilità di assistenza nei confronti di figli minori, disabili e familiari bisognosi. Secondo i dati forniti dalla Commissione europea, proprio la cura dei bambini, degli anziani e dei familiari che necessitano di assistenza costituisce la prima causa di inattività delle donne, incidendo per oltre il 18 per cento. La maggiore concentrazione negli impieghi a tempo parziale, che vede coinvolto il 31,3 per cento delle donne contro l'8,3 per cento degli uomini, e le interruzioni di

carriera dovute a responsabilità di assistenza rendono molte donne economicamente più dipendenti dai propri *partner* o dallo Stato e contribuiscono notevolmente al divario retributivo e pensionistico di genere, incidendo in modo significativo sul rischio di povertà e di esclusione sociale per le donne.

La riduzione del divario di genere deve quindi rappresentare, secondo la Commissione europea, un elemento fondamentale di ogni strategia che miri a costruire una società e un'economia inclusive e sostenibili, nelle quali siano sfruttate al meglio le potenzialità di tutti i cittadini, uomini e donne. Queste ultime, in particolare, pur essendo divenute sempre più istruite e qualificate, rimangono ancora, spesso, posizionate ai gradini più bassi della scala occupazionale o nei settori meno retribuiti. Tale disparità di genere è inevitabilmente fonte di un grande spreco di potenzialità e di competenze che Eurofound, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, stima essere 325 miliardi di euro, pari al 2,5 per cento del Prodotto interno lordo dell'Unione europea.

Appare quindi evidente l'esistenza di un divario di genere che accompagna le donne attraverso tutto il ciclo della vita attiva. Il lavoro di cura, con i figli prima e con eventuali altri oneri di assistenza poi, ricade nella maggior parte dei casi sulle donne che conoscono più interruzioni di carriera e *part time* involontario rispetto agli uomini. Oltre all'aspetto culturale della ripartizione non equa dei carichi di cura e di responsabilità familiari tra uomini e donne, emergono anche altri fattori di tipo economico e fiscale, come la disparità del trattamento salariale, per cui può risultare più vantaggioso per l'economia familiare, nei momenti in cui sia necessaria un'interruzione di carriera per motivi di assistenza o per un congedo, che sia la donna a fermarsi o a ridurre le ore lavorative in modo da causare ricadute inferiori sul reddito familiare.

Passando al contenuto specifico della proposta di direttiva, che si applica a tutti i lavoratori, uomini e donne, che hanno un

contratto di lavoro o un rapporto di lavoro, essa stabilisce una serie di *standard* minimi nuovi o più elevati per il congedo di paternità, il congedo parentale e il congedo per i prestatori di assistenza. In particolare, l'articolo 4 introduce il diritto per gli uomini di fruire di un periodo di congedo di almeno 10 giorni lavorativi in occasione della nascita di un figlio, a prescindere dallo stato civile o di famiglia come definiti nella legislazione nazionale. Il successivo articolo 5 amplia la portata della vigente direttiva sul congedo parentale, prevedendo un congedo parentale di quattro mesi, riconosciuto a ciascun genitore lavoratore, retribuito almeno al livello dell'indennità di malattia. Tale congedo potrà essere utilizzato fino ai 12 anni di età del figlio e non è trasferibile tra i genitori. L'articolo 6 della direttiva riconosce, invece, un congedo di cinque giorni l'anno per i prestatori di assistenza, in caso di malattia di un familiare. Viene inoltre salvaguardato, sulla base dell'articolo 7, il diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per cause di forza maggiore derivanti da ragioni familiari urgenti e inattese, attualmente già previsto dalla direttiva 2010/18/UE. Al fine di aumentare gli incentivi affinché i lavoratori con figli e responsabilità di assistenza, in particolare gli uomini, usufruiscano delle forme di congedo previste, l'articolo 8 della proposta stabilisce che essi debbano percepire una retribuzione o un'indennità adeguata almeno equivalenti al congedo per malattia. Ai sensi dell'articolo 9, ai lavoratori con figli fino a dodici anni di età e ai prestatori di assistenza è riconosciuto il diritto di chiedere modalità di lavoro flessibili per motivi di assistenza, come la possibilità di avvalersi di un orario di lavoro ridotto e di un calendario di lavoro flessibile, nonché di svolgere il lavoro a distanza. I datori di lavoro prendono in considerazione tali richieste e sono tenuti a motivarne un eventuale rifiuto. L'articolo 10 della proposta di direttiva riconosce inoltre ai lavoratori che abbiano usufruito di un congedo parentale o assistenziale, il diritto di riprendere il loro posto di lavoro o un posto equivalente, senza

ricevere alcun tipo di penalizzazione, beneficiando altresì di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro cui abbiano avuto diritto durante la loro assenza. Infine, come ulteriore incentivo alla fruizione di congedi e di modalità di lavoro flessibili, la proposta di direttiva prevede il divieto di licenziamento o della preparazione di un licenziamento sulla base di richieste di congedo o lavoro flessibile. L'onere di provare che il licenziamento è stato basato su motivi diversi incombe, ai sensi dell'articolo 12, sul datore di lavoro.

Nel segnalare che la 11a Commissione del Senato, al termine dell'esame della proposta direttiva, ha approvato lo scorso 20 giugno una risoluzione nella quale si è espressa in senso favorevole sulla medesima proposta, fa presente che la proposta di direttiva in esame interviene in una materia già ampiamente disciplinata nell'ordinamento italiano e in termini talora più favorevoli rispetto agli ordinamenti di altri *partner* dell'Unione europea.

Quanto agli effetti della proposta sull'ordinamento nazionale, oltre a fare riferimento alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, richiamo i contenuti della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012.

In particolare, in tema di congedo di paternità, segnalo che la legge di bilancio 2017 ha prorogato il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente che deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La sua durata è pari a due giorni per il 2017 e a quattro giorni per il 2018 (elevabili a cinque in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante), e l'indennità corrisposta è pari al 100 per cento della retribuzione percepita dal lavoratore. In caso di recepimento della direttiva, si renderebbe quindi necessario adeguare la legislazione nazionale elevando a dieci giorni lavorativi la durata del congedo di paternità, a prescindere dallo stato civile o di famiglia, così come previsto dall'articolo 4 della proposta in esame. Peraltro, la medesima direttiva, al

successivo articolo 8, stabilisce che il lavoratore riceva una retribuzione almeno equivalente all'indennità di malattia. La stessa misura della retribuzione è prevista per i casi di congedo straordinario, per i quali la legislazione italiana prevede che nei due giorni riconosciuti sia attribuita un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione.

Nella legislazione italiana esiste un diritto di priorità rispetto alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, disciplinato dal decreto legislativo n. 81 del 2015, in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o portatore di *handicap*. Nel nostro ordinamento sono inoltre già previste altre modalità di lavoro flessibile.

In particolare, ricorda che la recente legge n. 81 del 2017 contiene una disciplina dettagliata del lavoro agile e dei suoi elementi costitutivi, con lo scopo, tra l'altro, di agevolare la conciliazione tra le esigenze di vita familiare e i tempi di lavoro.

Per quanto riguarda, invece, il congedo per prestatori di assistenza nei confronti di disabili e familiari in situazione di gravità, la tutela offerta dalla legge n. 104 del 1992 risulta molto avanzata e prevede la possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito a fronte di un congedo di almeno cinque giorni all'anno introdotto dall'articolo 6 della proposta.

Quanto all'impatto sul piano finanziario derivante dall'applicazione della proposta di direttiva, la relazione del Governo si limita a constatare gli effetti positivi sul PIL e sull'occupazione, in particolare delle donne, che ne potrebbero derivare. Sul punto, potrebbe peraltro essere utile un maggiore approfondimento, con particolare riferimento agli effetti finanziari diretti derivanti dall'eventuale recepimento della direttiva.

Conclusivamente, ritiene che l'esame degli atti dell'Unione europea oggi in discussione possa costituire un utile momento di riflessione sulle misure esistenti in materia di conciliazione tra attività

lavorativa e vita familiare e sui possibili interventi da adottare in proposito, tanto a livello europeo quanto sul piano nazionale, considerando che anche la Comunicazione della Commissione europea al nostro esame prevede in molti casi un'azione di orientamento e monitoraggio delle politiche nazionali.

Marialuisa GNECCHI (PD), associandosi a quanto affermato dalla relatrice, giudica di estrema importanza l'avvio di una riflessione a livello europeo sui temi della conciliazione tra vita professionale e vita familiare e della condivisione delle responsabilità tra uomini e donne. Anche lei sottolinea come l'ordinamento italiano sia, per molti versi, più avanzato di quello unionale, sia per le leggi che sono state attuate sia per quelle che, pur enunciando principi di estrema importanza, sono rimaste sulla carta. Richiama, ad esempio, le previsioni della legge n. 125 del 1991 che, all'articolo 1, comma 1, lettera e), annovera, tra le azioni positive per le donne, finalizzate alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, anche quelle che hanno lo scopo di favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi. La mancata attuazione di tali azioni ha comportato il perdurare di gravi squilibri lavorativi le cui ricadute a livello previdenziale sono state approfondite con una specifica indagine conoscitiva conclusa dalla XI Commissione nel luglio dello scorso anno, i cui atti saranno presentati nel corso della prossima settimana. Vi sono, tuttavia, altre previsioni che hanno trovato attuazione e si sono dimostrate nel tempo validi strumenti di condivisione delle responsabilità. È il caso del congedo biennale per l'assistenza a familiari disabili, introdotto dalla legge n. 53 del 2000, che permette di beneficiare di un'indennità fino all'80 per cento dello stipendio e della contribuzione piena. Come risulta dai dati forniti dal Governo

in risposta ad una specifica interrogazione parlamentare, tale istituto, i cui costi sono pari a 500 milioni di euro annui, è molto utilizzato, sia dai lavoratori sia dalle lavoratrici, che possono in tal modo condividere le responsabilità familiari senza ricadute eccessivamente gravose sul piano lavorativo. Trattandosi di un istituto relativamente poco costoso e a fronte della necessità di permanere al lavoro per più anni, a seguito dell'inasprimento dei requisiti pensionistici fruttanto introdotto dalla manovra finanziaria del 2011, nonché del notevole aumento della popolazione anziana bisognosa di assistenza, sarebbe auspicabile una sua estensione, se non in occasione della prossima legge di bilancio, almeno con un provvedimento specifico da adottare nella prossima legislatura. Sempre la legge n. 53 del 2000 ha avuto il merito di trasformare in un vero e proprio diritto soggettivo il congedo parentale per il lavoratore padre, in precedenza fruibile solo in alternativa alla madre lavoratrice. In conclusione, considera giusta la scelta di promuovere la parità anche a livello relazionale all'interno della famiglia e coglie l'occasione per ricordare che il prossimo 6 luglio la Commissione presenterà le conclusioni dell'indagine conoscitiva prima citata sulle ripercussioni in termini di genere della normativa pensionistica ed auspica che nella prossima legislatura si possa avviare una specifica indagine anche sul tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che potrebbe trarre spunti di riflessione anche da quella, attualmente condotta dalla I Commissione, sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini.

Giovanna MARTELLI (MDP), riconoscendosi in quanto affermato dalla collega Gnechi, sottolinea l'importanza di iscrivere la riflessione della Commissione nel quadro della realtà del nostro Paese, caratterizzato da un alto tasso di invecchiamento e da un altrettanto alto livello di denatalità, certificato anche da un recente studio dell'ONU. Si tratta di un saldo negativo di gravità inedita e che non

appare riassorbibile neanche dalla crescente immigrazione. Tiene a sottolineare, tuttavia, che la necessità di conciliare la vita professionale con quella personale non necessariamente deve essere legata ad un progetto di famiglia, trattandosi di un valore in sé. Concorda con quanto affermato dalle colleghe che l'hanno preceduta sull'importanza della legge n. 53 del 2000, dal cui impianto rivoluzionario devono scaturire disposizioni successive, con particolare riferimento a quelle che perseguono l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro grazie anche all'adozione di specifiche politiche pubbliche volte ad incidere sull'organizzazione delle città. A suo avviso, è giunto però il tempo di pensare a politiche pubbliche volte non più soltanto a ridurre il disagio derivante dalla difficoltà di conciliare le esigenze di vita con quelle del lavoro, ma anche a promuovere il godimento di ambedue gli aspetti della vita dei cittadini. A tale proposito auspica che il legislatore non si fermi alla considerazione della famiglia tradizionale ma, sulla scia della legge sulle unioni civili approvata lo scorso anno, apra il suo raggio d'azione a tutte le forme di comunità familiare che si vanno evidenziando nella società.

Titti DI SALVO (PD) osserva che la discussione in atto fa sostanzialmente emergere che il tema da affrontare non è tanto quello della conciliazione tra vita

privata e vita lavorativa, coniugata essenzialmente con riferimento alle donne, chiamate a sobbarcarsi la quota prevalente dei carichi familiari, ma quello del raggiungimento di una vera e propria condivisione delle responsabilità tra uomini e donne. A suo avviso, non si tratta, tuttavia, di una questione culturale, quanto piuttosto di una scelta di carattere politico, con rilevanti conseguenze economiche. Osserva, del resto, che anche il Pontefice ha richiesto con decisione il superamento di quelle barriere e di quei vincoli che, di fatto, obbligano le donne a scelte lavorative penalizzanti, che contraddicono la parità salariale che il nostro ordinamento, almeno sulla carta, ha introdotto da molti anni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, apprezzata la ricchezza del dibattito, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei documenti ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 29 giugno 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	79
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	79
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione</i> ) .....	82
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione sugli emendamenti e articoli aggiuntivi trasmessi</i> ) .....	84

#### SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	80
ALLEGATO 3 ( <i>Nuovo emendamento del relatore</i> ) .....	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	81
ERRATA CORRIGE .....	81

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.*

#### La seduta comincia alle 13.50.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che il deputato Raffaele Calabrò ha cessato di far parte della Commissione e che entra a farne parte la deputata Rossana Scopelliti, in sostituzione del

deputato Luigi Casero, membro del Governo.

#### Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

#### Emendamenti C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, trasmessi dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la XIV Commissione (Politiche dell'U-

nione europea) ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, nove proposte emendative (*vedi allegato 1*). In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Paola Boldrini, per la formulazione della proposta di parere.

Paola BOLDRINI (PD), *relatrice*, rileva che l'emendamento Busto 2.8 ripropone, peraltro con una formulazione meno corretta, il contenuto dell'emendamento Cova 2.1, già approvato dalla XII Commissione. Rileva, altresì, che gli emendamenti Busto 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 e Tancredi 2.9 propongono disposizioni sostanzialmente già previste dalla normativa vigente, in particolare dal decreto legislativo n. 119 del 1992, e dallo stesso disegno di legge europea. Propone, pertanto, di esprimere parere contrario sui suddetti emendamenti.

Propone, altresì, di esprimere parere favorevole sugli emendamenti Tancredi 2.10 e Cova 2.3 nonché sull'articolo aggiuntivo 9.02 del Governo.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relatrice sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che il parere espresso dalla XII Commissione sarà trasmesso alla XIV Commissione.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.**

**C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 giugno 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, avverte che la deputata Argentin sottoscrive gli emendamenti Carnevali 4.2 e Lenzi 4.3.

Ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, accantonando gli emendamenti Miotto 1.42, Binetti 1.19 e Murer 1.7, concernenti i Comitati etici. Invita al ritiro i presentatori dei predetti emendamenti, segnalando di aver presentato, in qualità di relatore, l'emendamento 1.105 (*vedi allegato 3*), volto ad effettuare un riordino dei Comitati etici, in relazione al quale propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 14 di lunedì 3 luglio.

Illustrando, quindi, l'emendamento 1.105, ne sottolinea la finalità di assicurare maggiore omogeneità e qualità all'operato dei Comitati, anche attraverso la riduzione del loro numero. Precisa, inoltre, che il Comitato etico nazionale, di cui si propone



l'istituzione, non sostituirebbe i Comitati locali, assumendo piuttosto compiti di coordinamento e di vigilanza. In conclusione, segnala che l'istituzione del Comitato etico nazionale presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) trova corrispondenza con quanto avviene in sede di Unione europea.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), nel rilevare che l'articolo 1 del provvedimento in esame riveste complessivamente una grande importanza, intervenendo sui modelli organizzativi dell'attività di ricerca, esprime forti perplessità sulla proposta, contenuta nell'emendamento 1.105, presentato dal relatore, di ridurre sensibilmente il numero dei Comitati etici, segnalando in particolare i problemi posti dalla ricerca nei policlinici universitari. A titolo di esempio, segnala le difficoltà che potrebbero verificarsi in una regione come il Lazio dove nel campo della ricerca sono attivi molteplici soggetti.

Quanto alla composizione del Comitato etico nazionale, manifesta dubbi sulla possibilità che un numero ristretto di soggetti possa assicurare tutte le competenze necessarie a fronte della pluralità degli ambiti di ricerca.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, nel manifestare ampia disponibilità a valutare proposte volte a migliorare l'emendamento in discussione, precisa che l'intento di quest'ultimo è anche quello di assicurare una qualità elevata di tutti i componenti dei Comitati etici. Fa presente, in particolare, che i ritardi procedurali hanno come conseguenza la perdita di competitività della ricerca italiana nel contesto europeo.

Segnala, infine, la possibilità di consentire un breve differimento del termine per la presentazione di eventuali subemendamenti rispetto al termine inizialmente proposto, trattandosi di un emendamento dal contenuto oggettivamente complesso.

Donata LENZI (PD), nel chiarire di aver chiesto di intervenire anche per chiedere

un breve differimento del termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.105 del relatore, osserva che una riduzione del numero dei Comitati potrebbe avere effetti controproducenti in relazione ai tempi di valutazione. Reputa, inoltre, eccessivo il ruolo affidato al Ministero della salute nella designazione dei membri del Comitato etico nazionale.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, in ragione delle considerazioni svolte, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 16 di martedì 4 luglio.

La Commissione prende atto.

Eugenia ROCCELLA (Misto-UDC-IDEA) condivide, in termini generali, le preoccupazioni espresse dalle colleghe intervenute, rilevando che la costituzione di un nuovo organismo di livello nazionale può costituire un inutile appesantimento burocratico.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ribadisce che il Comitato etico nazionale potrebbe contribuire a superare le attuali inefficienze del sistema di valutazione.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 29 giugno 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 846 del 28 giugno 2017, a pagina 158, seconda colonna, quinta riga, dopo la parola « quaranta », aggiungere la seguente « anni ».

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo.**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI TRASMESSI  
DALLA XIV COMMISSIONE**

## ART. 2.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo le parole:* nonché i medici veterinari aggiungere le seguenti: e gli acquirenti.

**2. 8.** Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo le parole:* medicinali all'interno del sistema distributivo *aggiungere le seguenti:* e il loro consumo.

**2. 4.** Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* tutti i dati necessari a tracciare e monitorare ciascuna confezione di medicinale all'interno del sistema distributivo dal confezionamento alla vendita al dettaglio anche al fine di contrastare il mercato illecito;

**2. 5.** Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, lettera b), dopo le parole:* commercializzazione dei medicinali vete-

rinari *aggiungere le seguenti:* nonché le patologie per cui vengono prescritti.

**2. 6.** Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* La banca dati di cui al presente comma è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.

**2. 10.** Tancredi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole:* In alternativa al modello di cui al comma 1,.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis:*

*al primo periodo, sostituire le parole:* può essere redatta con le seguenti: deve essere redatta;

*al primo periodo, sostituire le parole:* disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis *con le seguenti:* in analogia a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011 recante « Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui

all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)»;

*al secondo periodo, sopprimere la parola: predetto;*

*al secondo periodo, dopo le parole: modello di ricetta elettronica inserire le seguenti: la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011.*

**2. 9.** Tancredi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche è soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1 dell'articolo 108 della presente norma.*

**2. 7.** Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, dopo il comma*

*1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. In alternativa al modello di cui al comma 1, la ricetta dei mangimi medicati può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la prescrizione dei mangimi medicati veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica ».*

**2. 3.** Cova, Bergonzi.

ART. 9.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

*ART. 9-bis (Modifica dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare – Caso EU PILOT 8443/16/MOVE). – 1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo la parola « disponibile », sono aggiunte le seguenti: « purché tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi ».*

*2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

**9. 02.** Governo.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUGLI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI TRASMESSI**

La XII Commissione,

esaminate le proposte emendative Busto 2.8, Busto 2.4, Busto 2.5, Busto 2.6, Tancredi 2.10, Tancredi 2.9, Busto 2.7, Cova 2.3 e 9.02 del Governo, presentate al disegno di legge C. 4505 Governo recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 », trasmesse dalla XIV Commissione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sulle proposte emendative: Tancredi 2.10, Cova 2.3 e 9.02 del Governo;

**PARERE CONTRARIO**

sulle restanti proposte emendative.

## ALLEGATO 3

**Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino).**

**NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE**

## ART. 1.

*Al comma 2, lettera g), numero 2), sostituire la parola: locali con la seguente: territoriali.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Comitato etico nazionale). —  
1. È istituito presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) il Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano demandate ai Comitati etici territoriali, come individuati dal comma 7.

2. Il Comitato etico nazionale interviene, su richiesta dei singoli Comitati etici territoriali, con funzioni di supporto e di consulenza, anche in materia di valutazione delle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano per gli aspetti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 536/2014. Il Comitato etico nazionale monitora le attività svolte dai Comitati etici territoriali e nei casi di ripetuta inerzia o, comunque, nei casi di ripetuto mancato rispetto dei termini prescritti dal Regolamento (UE) n. 536/2014,

propone al Ministro della salute la soppressione del Comitato etico territoriale inadempiente, che è disposta con decreto del Ministro della salute, con la procedura di cui al comma 7.

3. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo il Comitato etico nazionale fornisce direttive di carattere generale, per l'uniformità procedurale e il rispetto della tempistica per la valutazione degli aspetti di cui al comma 8 da parte dei Comitati etici territoriali.

4. Il Comitato etico nazionale è composto da un minimo di quindici membri, di cui almeno due rappresentanti di organizzazioni di pazienti. Tali membri, nominati con decreto del Ministro della salute, devono essere in possesso di una documentata conoscenza ed esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici. Essi non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, devono essere indipendenti dal promotore, dal sito di sperimentazione clinica e dagli sperimentatori coinvolti, nonché dai finanziatori della sperimentazione clinica, devono essere esenti da qualsiasi indebito condizionamento e non devono avere interessi finanziari o personali potenzialmente in grado di inficiare l'imparzialità della sperimentazione.

5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'AIFA per i profili di propria competenza, è individuata una tariffa unica a carico del promotore della sperimentazione, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale alla presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione o di modifica sostanziale di una sperimentazione clinica, e sono stabilite le modalità di versamento della stessa. La tariffa è determinata in misura tale da garantire la completa copertura delle spese connesse al funzionamento del Comitato etico nazionale e dei Comitati etici territoriali. Il predetto decreto definisce, altresì, l'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato etico nazionale, nei limiti delle risorse di cui al presente comma.

6. Al fine di garantire l'omogeneità degli aspetti amministrativi, economici e assicurativi di cui all'articolo 76 del Regolamento (UE) n. 536/2014, il Comitato etico nazionale individua il contenuto minimo del contratto stipulato con il centro clinico coinvolto nella sperimentazione.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i Comitati etici territoriali nel numero massimo di uno per ciascuna regione e provincia autonoma e fino a cinque comitati etici interregionali per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), da costituirsi anche in riferimento alle reti di patologia o di specializzazione. Un ulteriore Comitato etico territoriale potrà essere individuato, nelle sole regioni con popolazione residente superiore a tre milioni di abitanti, tra quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le aziende universitarie ospedaliere o presso le aziende ospedaliere.

8. I Comitati etici territoriali, come individuati ai sensi del comma 7, sono competenti per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano di fase I, II, III e IV per gli aspetti compresi nella parte II di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 536/2014, nonché per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 5 e 7, i Comitati etici territoriali esistenti continuano ad espletare i compiti agli stessi demandati dalle norme vigenti. Il Comitato etico dell'Ospedale militare del Celio e il Comitato etico dell'IRCCS Ospedale « Bambino Gesù », svolgono le medesime funzioni dei Comitati etici territoriali.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministro della salute sono apportate modifiche correttive e integrative ai seguenti decreti: a) decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante « Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013; b) decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015, recante « Modalità di esercizio delle funzioni in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di sanità all'Agenzia italiana del farmaco », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2015.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 5 e 7, sono abrogati il decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1999, recante « Composizione e determinazione delle funzioni del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche dei medicinali, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno, n. 229 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2000, nonché gli articoli 6, 7, 8 e 9, commi 9 e 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante « Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica

clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico ».

11. Sono confermate, per quanto non disciplinato e non modificato dai decreti di cui ai commi 5 e 7, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante « Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali ».

12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA, viene regolamentata la fase transitoria fino alla completa attuazione del Regolamento (UE) n. 536/2014 in relazione alle attività di valutazione e alle modalità di interazione tra il Comitato unico nazionale, i Comitati territoriali e l'AIFA.

**1. 105.** Il Relatore.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016 .... 88

*Giovedì 29 giugno 2017. – Presidenza  
del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 10.**

**Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016.**

Il relatore, senatore MARTON (M5S) prosegue nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno.

Intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut) e il correlatore, senatore CASSON (Art.1-MDP).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.35.**



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

##### AUDIZIONE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	89
Audizione della responsabile del Servizio di supporto alla Direzione generale e ICT della Provincia autonoma di Trento, Cristiana Pretto ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	89

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONE

*Giovedì 29 giugno 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.*

#### La seduta comincia alle 8.35

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione della responsabile del Servizio di supporto alla Direzione generale e ICT della Provincia autonoma di Trento, Cristiana Pretto.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'au-

dizione della responsabile del Servizio di supporto alla Direzione generale e ICT della Provincia autonoma di Trento, Cristiana Pretto, che ringrazia della presenza.

Cristiana PRETTO, *responsabile del Servizio di supporto alla Direzione generale e ICT della Provincia autonoma di Trento*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Gian Mario FRAGOMELI (PD), Mara MUCCI (CI), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Cristiana PRETTO, *responsabile del Servizio di supporto alla Direzione generale e ICT della Provincia autonoma di Trento*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 10.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Comunicazioni della Presidente sui lavori della Giunta in tema di riforma del Regolamento della Camera .....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	10
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	11
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. C. 3211 Gnechi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	13
Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni. C. 4083 Gigli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	13
Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. C. 4338 Sanga e C. 4526, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	13

### II Giustizia

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11691 Andrea Maestri: Iniziative del Governo per la stabilizzazione dei cosiddetti « tirocinanti della giustizia » .....	16
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	27
5-11690 Businarolo: Su eventuali iniziative ispettive del Governo presso gli uffici giudiziari di Trento .....	17
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	29

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali. C. 3592 Ferraresi ( <i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese e C. 4339 Brambilla</i> ) .....	17
Sull'ordine dei lavori .....	25
AVVERTENZA .....	26
ERRATA CORRIGE .....	26

**III Affari esteri e comunitari**

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro con una delegazione del Consiglio dei romeni all'estero, guidata dal Presidente Marius Livanu ..... 31

**IV Difesa**

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 32

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 32

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 33

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009. C. 4465, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 33Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010. C. 4466 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 34Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014. C. 4468, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 35

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta a Parigi dal 19 al 21 giugno per visitare il 52° Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio (Le Bourget) ..... 36

**VI Finanze**

SEDE REFERENTE:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 39Modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997, e al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e altre disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per lo sviluppo dell'economia nazionale mediante l'incentivazione degli investimenti e dell'insediamento di imprese nella città metropolitana di Milano. C. 4456 Bernardo (*Esame e rinvio*) ..... 42

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 49**VII Cultura, scienza e istruzione**

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dello Sport ..... 50

5-11694 Borghesi: Sulle nomine dei componenti della giustizia antidoping .....	51
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	56
5-11695 Coscia: Sull'obbligo della dotazione e impiego di un dispositivo salvavita nelle società sportive dilettantistiche .....	51
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	57
5-11696 Simone Valente: Sull'elezione a Presidente di federazioni sportive nazionali di soggetti che hanno riportato condanne .....	51
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	58
5-11697 Nicchi: Sui certificati medici per l'attività ludico-motoria, organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche .....	51
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	60
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Atto n. 421) (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	52
<i>ALLEGATO 5 (Rilievi deliberati dalla commissione)</i> .....	61
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. (C. 66 Realacci, C. 3804 Donati e C. 4085 Picchi) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta C. 4402 Bechis – Proposta di testo unificato</i> ) .....	52
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di testo unificato della relatrice)</i> .....	62
Istituzione del 'Premio biennale Giuseppe Tatarella' e disposizioni in favore della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Tatarella, per la conservazione della memoria del deputato scomparso l'8 febbraio 1999. (C. 4219 Distaso) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Variazioni nella composizione della Commissione .....	65
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	65
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame emendamenti e rinvio</i> ) .....	67
Introduzione dell'articolo 239-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Nuovo testo C. 3343 Fiano (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	68
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	69
<i>ALLEGATO (Proposta di deliberazione di rilievi)</i> .....	71

**XI Lavoro pubblico e privato**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano ». COM(2017)252 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio e relativo allegato. COM(2017)253 final e COM(2017)253 final – Annex 1 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) ..... 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 78

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 79

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*) ..... 79

ALLEGATO 1 (*Emendamenti e articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione*) ..... 82

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione sugli emendamenti e articoli aggiuntivi trasmessi*) ..... 84

## SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 80

ALLEGATO 3 (*Nuovo emendamento del relatore*) ..... 85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 81

ERRATA CORRIGE ..... 81

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016 .... 88

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

## COMMISSIONE PLENARIA:

## AUDIZIONE:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 89

Audizione della responsabile del Servizio di supporto alla Direzione generale e ICT della Provincia autonoma di Trento, Cristiana Pretto (*Svolgimento e conclusione*) ..... 89

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC0008670\*